

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1840

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GALLI, LUSETTI, CILIBERTI, PIERO MARIO ANGELINI, FAUSTI, BIAFORA, PALADINI, ZANFERRARI AMBROSO, SARTORIS, SANTUZ, RIVERA, TANCREDI, LUIGI RINALDI, BOTTA, BIASUTTI**

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e norme per il controllo delle emissioni provenienti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti

*Presentata il 4 novembre 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporvi vuole contribuire a ricercare le soluzioni giuridiche ai più importanti ed attuali problemi di tutela dell'aria dall'inquinamento provocato dagli impianti fissi in un'ottica pienamente rispondente agli indirizzi ed alle decisioni comunitarie. E vuole nel contempo dare una risposta legislativa alle esigenze dell'incenerimento dei rifiuti.

È ben nota la situazione di « paralisi » che contraddistingue la politica del Governo. Molte sono le inadempienze e le inefficienze che continuano a manifestarsi in questo delicato e complesso settore di tutela ambientale.

Basti ricordare le dichiarazioni fatte, nella X legislatura, dall'allora Ministro dell'ambiente, senatore Giorgio Ruffolo, alla Commissione ambiente della Camera dei deputati nel corso di una apposita

audizione che si svolse il 23 gennaio 1991, per avere elementi di testimonianza di tale situazione.

Con riferimento ai principali adempimenti della legislazione vigente (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203), il Ministro dichiarò: « entro il 31 gennaio 1991, ovvero tra pochi giorni, provvederò ad emanare il decreto che dovrà fissare i valori-limite di accettabilità delle emissioni provenienti dai nuovi impianti industriali, nonostante che la commissione permanente per la tutela della qualità dell'aria non sia ancora stata istituita ». Inoltre « il decreto sulle caratteristiche dei combustibili e dei carburanti è pronto e sarà emanato tra un settimana » (Si veda il resoconto sommario della seduta del 23 febbraio 1991 dell'VIII Commissione della Camera dei deputati - Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari - X legislatura).

Purtroppo si deve rilevare che fino ad oggi questi adempimenti non sono stati attuati: il decreto sulle linee-guida per i nuovi impianti non è stato ancora emanato, come pure quello sulle caratteristiche dei combustibili e dei carburanti e la commissione permanente per la tutela della qualità dell'aria procede lentamente nei suoi lavori.

Mancano, dunque, capitoli importanti per completare la serie delle norme tecniche per la lotta contro l'inquinamento atmosferico.

Ma il capitolo più critico della legislazione introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 è stato, ed è ancora oggi, quello rappresentato dalle procedure autorizzative.

Il Ministro Ruffolo affermò nella citata audizione che « le regioni sono già state sommerse da oltre 300 mila domande di autorizzazione, che non sono state esaminate né entro i 120 giorni previsti per gli impianti esistenti, né entro i 60 giorni previsti per i nuovi impianti ». Questa situazione purtroppo non risulta che sia migliorata. Moltissimi impianti sono sprovvisti delle autorizzazioni definitive.

Nasce spontaneamente, a questo punto, una domanda: qual è la causa di questa inadempienza? Perché non sono stati attuati i capisaldi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988?

Diversi sono i motivi.

Anzitutto la stessa impostazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, elaborata e proposta dal Ministero dell'ambiente.

Si è voluto anche in questo settore regolamentare « tutto e subito », contravvenendo alla impostazione comunitaria basata sul pragmatismo degli interventi. Si è voluto ricorrere allo strumento delle cosiddette « leggi-manifesto », alla tecnica ben collaudata secondo la quale l'efficienza si dimostra con il semplice « annuncio di provvedimenti » che intendono giocare « a tutto campo »: gli addetti ai lavori sostenevano che nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 rientrava anche l'impianto costituito dal *barbecue*. Veramente strano il comportamento di tro-

vare soddisfazione nell'approvare leggi con ambiti applicativi vastissimi e con impostazioni rigorosissime, ben sapendo che regolarmente esse non potranno trovare attuazione.

Infatti, il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 non poteva né modificare le competenze istituzionali né tantomeno stanziare finanziamenti alle autorità pubbliche in quanto entrambi vietati dai criteri di delega della legge comunitaria, strumento molto rapido per adeguare il nostro sistema giuridico a quello comunitario ma che è risultato deleterio nel settore della tutela ambientale.

Altri settori ambientali, come ad esempio quello della regolamentazione dei rischi rilevanti effettuata con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono stati colpiti dallo stesso male.

Una apposita proposta di legge di iniziativa parlamentare presentata alla Camera propone modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, sui rischi rilevanti, per renderlo più aderente alla realtà.

Si va consolidando l'orientamento secondo il quale il Parlamento deve porre ampio rimedio agli errori commessi dal Governo, ed in particolare dal Ministero dell'ambiente nel recepire in maniera estensiva le direttive comunitarie con lo strumento del decreto legislativo previsto dalla legge comunitaria.

Anche nel settore dell'inquinamento atmosferico si è andati al di là delle direttive comunitarie, stravolgendone lo spirito originario basato sul pragmatismo.

La direttiva 84/360/CEE concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali, che è stata recepita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, imponeva l'obbligo dell'autorizzazione soltanto ad alcune specifiche categorie di impianti, riportati nel suo allegato 1, e soltanto per alcune sostanze inquinanti, precisamente otto categorie di sostanze indicate nel suo allegato 2.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 ha invece imposto

l'obbligo della richiesta di autorizzazione a « qualsiasi » impianto che produca emissioni in atmosfera.

Il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990, recante le « linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti, degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione », attuativo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, ha fissato valori riferiti a ben 300 tipologie di inquinanti. Il decreto 12 luglio 1990 è stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990.

Risultato: paralisi della pubblica amministrazione, la quale, con le scarse strutture a disposizione, non è stata né è in grado di effettuare selezioni razionali dei progetti per gravità ed urgenza.

Si è creata una vera e propria « congestione » del sistema delle istruttorie e delle relative autorizzazioni.

La macchina amministrativa ha faticato molto a mettersi in movimento ed in alcuni casi è rimasta ferma.

Infatti, nel luglio 1989, un anno dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, il Governo, ricorrendo ad uno strumento di dubbia legittimità in quanto modificava ed integrava il decreto legislativo rappresentato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, adottava il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989 che, rifacendosi alla direttiva 84/360/CEE, introduceva l'elenco delle categorie degli impianti industriali a rilevante impatto e due nuove fattispecie costituite dalle attività che provocano inquinamento atmosferico poco significativo e da quelle a ridotto inquinamento atmosferico.

Dopo aver creato disastri sul piano applicativo, il Ministero dell'ambiente ha capito finalmente che bisognava ricorrere a « procedure differenziate » in relazione alla complessità dei problemi e alle diverse tipologie industriali.

Le attività a ridotto inquinamento e quelle poco significative che riguardano piccole attività appartenenti al settore del commercio, dei servizi, eccetera, vengono complessivamente regolamentate con il

decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991. Si stabilisce, tra l'altro, che i laboratori odontotecnici, le serre, le stirerie fanno parte delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, mentre le pulitrici a secco di tessuti e pellami, i laboratori degli orafi fanno parte delle attività a ridotto inquinamento atmosferico.

I due elenchi allegati al citato decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991 contengono più di 60 attività: quelle poco significative si intendono autorizzate in via generale, mentre quelle a ridotto inquinamento possono utilizzare modelli semplificati per domande di autorizzazione.

Intanto viene emanato il decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazione, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, che proroga i termini per la presentazione delle domande di autorizzazione e dà « copertura legislativa » ad alcuni contenuti del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989. Poiché durante la conversione si omette, per il caos normativo che si è determinato, di prorogare i termini per la presentazione dei progetti di adeguamento che debbono inoltrare migliaia di aziende (argomento noto come « articolo 6-bis »), il Governo, ovvero il Ministro dell'ambiente, prepara un disegno di legge di interpretazione autentica, che reca il numero di Atto Camera 4440.

Il predetto disegno di legge n. 4440 viene a costituire l'occasione per affrontare nella Commissione ambiente della Camera l'intera questione applicativa della normativa riguardante l'inquinamento atmosferico.

Si tennero audizioni con le categorie produttive e le regioni dalle quali emerse l'esigenza di sanare le situazioni applicative più gravi e di porre mano ad una riforma del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

Il relatore del disegno di legge n. 4440, onorevole Giancarlo Galli, preparò dopo un intenso dibattito che si svolse in comitato ristretto, un provvedimento più organico sia pure limitato a risolvere le questioni procedurali dei nuovi impianti.

A causa della fine della X legislatura, il disegno di legge non andò avanti.

In presenza di questa situazione di vuoto e di inerzia, le delegazioni delle categorie produttive e delle regioni, che si possono definire « le vittime » del modo di legiferare del Governo nel settore dell'inquinamento atmosferico, avviarono un « confronto » sui maggiori problemi applicativi posti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

Il confronto, « aperto » e « costruttivo », ha portato a definire posizioni comuni, pur in presenza di alcune differenti impostazioni e punti di vista.

La presente proposta di legge tiene conto dei risultati emersi in sede parlamentare durante la discussione del disegno di legge n. 4440 e degli elementi scaturiti dal confronto « industria-regioni ».

Le modifiche del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 che si propongono con la presente proposta di legge hanno lo scopo principale di ripristinare, per quanto possibile, lo spirito della direttiva comunitaria 84/360/CEE e di introdurre procedure semplificate per le categorie degli impianti non a rilevante impatto, e quindi non compresi nell'elenco comunitario. Si recepiscono altresì le istanze di modifica delle scadenze di alcuni adempimenti.

Sul piano della redazione degli articoli, la proposta di legge si ispira, ed in alcuni casi integralmente, alle norme riportate nel testo di modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 predisposto dalle regioni ed inviato alla Commissione ambiente alla fine della passata legislatura.

Tutto questo dovrebbe agevolare l'esame del Parlamento.

La presente proposta di legge contiene anche norme di controllo delle emissioni provenienti dall'incenerimento dei rifiuti.

Argomento questo di grande importanza ed urgenza, che si lega alla proposta di legge n. 1274 sui rifiuti che è stata presentata alla Camera ad iniziativa dell'onorevole Giancarlo Galli ed altri.

Nella proposta di legge sui rifiuti, l'incenerimento è regolamentato come operazione di smaltimento sotto il profilo essenzialmente amministrativo. Sono state infatti definite le procedure per le richieste di autorizzazioni a smaltire (bruciare) i rifiuti, coinvolgendo anche gli aspetti della valutazione dell'impatto ambientale e dei rischi di incidenti rilevanti.

In questa proposta di legge l'incenerimento è disciplinato dal punto di vista delle emissioni in atmosfera: un completamento necessario soprattutto per i nuovi inceneritori, dato che a tutt'oggi non sono stati fissati i valori-limite di accettabilità delle emissioni provenienti da questi nuovi impianti.

Vi sono direttive comunitarie già approvate per l'incenerimento dei rifiuti urbani e proposte di direttive per l'incenerimento dei rifiuti pericolosi.

Le norme sull'incenerimento dei rifiuti riportate in questa proposta di legge si rifanno alle disposizioni comunitarie, recependole.

Si è consapevoli che le norme comunitarie sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi sono attualmente a livello di proposte e che quindi potranno essere modificate durante la discussione presso il Consiglio delle Comunità europee.

Va però fatto presente che a tutt'oggi il Ministero dell'ambiente non ha regolamentato le emissioni provenienti dai nuovi inceneritori.

In presenza di molte difficoltà ad ottenere un accordo a livello intergovernativo su questo tema, in quanto è inserito, fra l'altro, nel più vasto decreto sulle linee guida per il contenimento delle emissioni dei nuovi impianti all'esame, da diverso tempo, dei Ministeri, si ritiene, per fornire una risposta immediata all'esigenza di regolamentazione dei nuovi inceneritori, di anticipare i contenuti della futura direttiva comunitaria sugli inceneritori dei rifiuti pericolosi.

La proposta di legge introduce una norma che affida al Governo il potere di modificare o integrare le norme tecniche sugli inceneritori.

Il dibattito scientifico e tecnico va sostenendo da molto tempo l'affidabilità degli impianti di incenerimento dei rifiuti e soprattutto la loro indispensabilità nelle aree metropolitane.

In queste aree il ricorso all'incenerimento, soprattutto con il recupero energetico, rappresenta infatti la soluzione più conveniente dal punto di vista economico ed ambientale.

Ciò perché in queste aree vi è:

una elevata produzione di rifiuti, alcuni dei quali hanno un ottimo potere energetico;

una difficoltà a reperire siti idonei alla creazione di discariche;

la presenza di quartieri residenziali potenzialmente interessati all'utilizzo dell'energia prodotta.

Non è un caso, infatti, che metropoli come Parigi, Tokio e Stoccolma si siano orientate decisamente nella direzione dell'incenerimento. Anche in Italia si va consolidando la tendenza all'incenerimento. Secondo gli esperti, l'incenerimento riduce di ben un terzo il volume originario dei rifiuti.

La proposta di legge vuole dare, con le norme sull'informazione al pubblico, anche una risposta ai problemi relativi al consenso che condizionano la realizzazione di questi impianti anche se sono muniti di tecnologie di abbattimento definite le più innovative.

Oltre alla credibilità della pubblica amministrazione, è necessario definire un quadro strategico, un programma di inceneritori da sottoporre, con una corretta azione informativa, alla pubblica opinione.

Il consenso si ottiene anzitutto con l'approvazione di leggi credibili, attuabili e soprattutto mirate a risolvere pochi ed essenziali problemi. Le cosiddette leggi-manifesto si è visto che non hanno avuto fortuna nel settore della tutela ambientale. Certo, il Parlamento non dovrebbe emanare norme tecniche che sono di competenza della pubblica amministrazione. Gli estensori della proposta di legge si

sono posti l'esigenza di dare una normativa, sia pure prevedendo aspetti tecnici per gli inceneritori, strumento, come già detto, necessario ed urgente per far fronte all'emergenza dello smaltimento dei rifiuti delle nostre città. È meglio un legislatore anche parzialmente tecnico che un vuoto normativo.

La proposta di legge è composta da due parti: la prima contiene modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, mentre la seconda detta norme per il controllo delle emissioni provenienti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti.

Esaminate le finalità generali della proposta di legge, si ritiene ora opportuno passare ad una breve descrizione dei contenuti degli articoli che la compongono.

#### Capo I — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

Con l'articolo 1 sono modificate alcune definizioni riportate nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988. Queste modifiche hanno lo scopo di rendere più comprensibili e complete le precedenti definizioni.

Anzitutto si introduce il criterio del « flusso di massa » e si fa riferimento ad altri parametri tecnici che siano ritenuti utili per definire il carattere « sostanziale » delle modifiche degli impianti. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 prevede, all'articolo 15, l'obbligo della richiesta della preventiva autorizzazione nel caso di modifica « sostanziale » dell'impianto esistente. Si tratta di un articolo molto importante in quanto dalla definizione di carattere sostanziale delle modifiche dipende l'applicazione all'impianto esistente del regime più severo che il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 riserva ai nuovi impianti. Dunque, il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 prevede il caso delle modifiche sostanziali degli impianti esistenti senza però definirle e lasciando così la norma aperta alle interpretazioni delle regioni.

La proposta di legge colma questa lacuna prevedendo criteri e parametri tecnici che vanno inseriti nelle linee guida per il contenimento delle emissioni. Cioè le linee guida, oltre a contenere indicazioni sui cicli tecnologici, sulla migliore tecnologia disponibile e sui fattori di emissione, dovranno riportare indicazioni anche sui « flussi di massa » che rappresentano la condizione tecnica essenziale per l'applicazione, per molti impianti industriali, dei valori limite di emissione.

Si tratta di dare certezza ai comportamenti dei soggetti obbligati al rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988. Come si dirà più avanti, sarà poi data la definizione completa di « modifica sostanziale ». Le modificazioni ed i criteri dettati dalle linee guida per il contenimento delle emissioni (ovvero: i cicli tecnologici, le migliori tecnologie disponibili, i fattori di emissione ed i flussi di massa) costituiscono la base tecnica di carattere obiettivo per individuare i valori limite di emissione.

Insomma, secondo gli esperti del settore della lotta all'inquinamento atmosferico, i valori limite di emissione vanno individuati sulla base dello sviluppo del ragionamento tecnico-scientifico che è alla base delle linee guida. È un punto, questo, che è stato molto dibattuto: le regioni lamentano che lo Stato non ha fissato delle vere linee guida per il contenimento delle emissioni. I valori limite di emissione in vigore per gli impianti esistenti e quelli proposti per i nuovi impianti non sono pertanto scaturiti da ragionamenti tecnico-scientifici, ma sono stati individuati al di fuori del contesto delle linee guida.

Altra modifica importante riguarda l'abbandono della tesi secondo la quale lo Stato stabilisce i valori limite « minimi » e « massimi » di emissione e le regioni scelgono poi un valore unico imponendolo con le autorizzazioni. Molto spesso le regioni hanno scelto i « minimi » vanificando l'intera impostazione. D'altra parte, gli esperti sostengono che nei riguardi dei nuovi impianti industriali sia più ragionevole imporre un unico valore limite che dovrà, come già detto, scaturire dalle indi-

cazioni riportate nelle linee guida ed in particolare dagli elementi ed informazioni attinenti i cicli tecnologici e le migliori tecnologie disponibili per l'abbattimento delle emissioni. È una modifica, questa, sostenuta dalle stesse regioni, le quali si troveranno così ad agire più agevolmente, in quanto avranno a disposizione un contesto tecnico-scientifico molto serio ed obiettivo. Circa le definizioni di « impianto esistente », il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 è molto lacunoso. Infatti si è colmata questa lacuna con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989, che si può definire come il secondo fondamentale provvedimento del *corpus* normativo vigente nel settore dell'inquinamento atmosferico. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989, con le norme stabilite ai punti 2 e 9, ha dato l'interpretazione delle nozioni di « impianto » e di « impianto esistente », nozioni di grande importanza al fini dell'applicazione degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988. La proposta di legge riprende quelle definizioni, eliminando i dubbi sulla loro legittimità giuridico-formale in quanto introdotte con atto amministrativo, sia pure rappresentato da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'ultima modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, apportata dalla presente proposta di legge, riguarda l'introduzione della definizione di « modifica sostanziale » legata alle modifiche strutturali del ciclo produttivo degli impianti che comportino però variazioni qualitative o aumento quantitativo delle emissioni prodotte o autorizzate. Le variazioni quantitative devono però essere significative, altrimenti basta una semplice e lieve modifica della quantità delle emissioni per far scattare il regime più severo previsto per i nuovi impianti. Si discute se inserire nella definizione di « modifica sostanziale » anche le variazioni delle materie prime utilizzate. Vi sono tesi a favore e tesi contro tale inserimento. Gli estensori della proposta di legge hanno optato per il loro inserimento, partendo dal concetto di dare

precedenza alla protezione dell'ambiente. Infatti una variazione delle materie prime che comporti variazioni qualitative e quantitative delle emissioni dovrebbe essere presa in considerazione ai fini del giudizio sulla natura sostanziale della modifica delle emissioni. Si è comunque aperti a recepire le tesi contrarie, purché siano motivate e credibili soprattutto sul piano della tutela ambientale. Si fa presente che la definizione di modifica sostanziale proposta dalla proposta di legge è essenzialmente in linea con quella introdotta col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989, al punto 21, sotto la rubrica dei problemi giuridici interpretativi.

L'articolo 2 della proposta di legge modifica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 che regola le competenze dello Stato.

Anzitutto si propone di costituire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge una Commissione permanente per la tutela della qualità dell'aria, strumento indispensabile per definire la normativa tecnica di regolamentazione dell'inquinamento atmosferico. La composizione è paritetica tra i rappresentanti dello Stato e delle regioni: ciò dovrebbe dare garanzia all'attività e porre fine al conflitto latente ed in alcuni casi palese tra lo Stato e le regioni su questo importante settore di tutela ambientale.

Viene prevista, in analogia con altre commissioni tecnico-scientifiche, la nomina di membri supplenti per dare continuità all'attività della Commissione.

Gli estensori della proposta di legge attribuiscono grande importanza alla Commissione: essa dovrà costituire il punto di riferimento costante e serio per la definizione delle misure di lotta all'inquinamento atmosferico, le quali vanno ricercate con la costante ed attiva collaborazione tra gli esperti ministeriali e regionali. Il coinvolgimento delle regioni nella definizione di compiti attribuiti allo Stato è da collegare al fatto che le regioni hanno acquisito nel settore della lotta all'inquinamento atmosferico una lunga e qualificata esperienza, la quale non deve

essere dispersa, ma va canalizzata e messa al servizio dello Stato. Si prevede anche il coinvolgimento degli esperti delle categorie produttive.

La Commissione ha il potere di proporre le misure nonché quello di fornire parere obbligatorio ad eventuali iniziative promosse direttamente dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della sanità. Alle competenze riservate allo Stato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, la proposta di legge aggiunge due importanti disposizioni. La prima riguarda la salvaguardia dei termini temporali di adeguamento degli impianti esistenti fissati con il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990, che si può definire come il terzo importante provvedimento del sistema normativo per la lotta all'inquinamento atmosferico. Esso riporta, come già detto, le linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione.

La seconda disposizione concerne il collegamento tra la normativa italiana e quella comunitaria: si introduce infatti il principio in base al quale la predisposizione delle misure italiane di lotta all'inquinamento atmosferico deve avvenire tenendo conto delle disposizioni comunitarie esistenti. Si precisa che le disposizioni comunitarie riguardano le direttive comunitarie e, in assenza di queste, i rapporti sulle migliori tecnologie disponibili per il controllo delle emissioni definiti dalla Comunità europea.

È ovvio che tale obbligo esiste soltanto nel caso di disposizioni comunitarie adottate e rese pubbliche.

La modifica del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 ha lo scopo di rendere più chiare le norme da applicare fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 che regola la qualità dell'aria e non le emissioni da impianti industriali, disciplinate invece al comma 2.

Ridefinite le competenze dello Stato, la proposta di legge, con gli articoli 3 e 4, completa il quadro delle modifiche all'assetto istituzionale, chiarendo i compiti delle regioni, e soprattutto delle province, avendo come punto di riferimento la legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali.

La modifica delle competenze delle regioni indicate alla lettera *d*) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 riveste grande importanza in quanto viene ripristinata l'impostazione della citata direttiva comunitaria 84/360/CEE. Infatti la nuova lettera *d*) introdotta con l'articolo 3 della proposta di legge combinata con le nuove competenze regionali stabilite con la lettera *g-bis*), dà un quadro molto chiaro, innovativo e finalmente in linea con l'atteggiamento pragmatico della Comunità economica europea. Tra gli impianti che possono dar luogo ad emissioni nell'atmosfera vengono enucleate e raggruppate alcune tipologie di impianti seguendo le indicazioni della Comunità economica europea. Infatti, sulla base dell'allegato 1 della direttiva 84/360/CEE, vengono presi in considerazione gli impianti appartenenti alle industrie: energetica, di produzione e trasformazione dei metalli, dei prodotti minerali non metallici, chimici e di fabbricazione della pasta di carta. La voce 1.4 relativa alle centrali termiche viene modificata da 50MW a 10 MW per non attribuire alle regioni tutte le pratiche inerenti gli impianti energetici.

Dell'allegato fanno parte anche gli impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e pericolosi mediante incinerazione. Di qui discende l'orientamento degli estensori della proposta di legge di comprendere nel provvedimento, anche per motivi di sistemazione giuridica, le norme sugli inceneritori dei rifiuti pericolosi.

Si dà cioè attuazione alla disciplina, secondo la logica comunitaria, della categoria degli impianti di incenerimento dettando specifiche prescrizioni di controllo che riguardano, come già detto, le emissioni in atmosfera.

L'allegato 1 della direttiva 84/360/CEE è recepito integralmente, eccetto la voce

degli impianti energetici, e viene a costituire il nuovo allegato IV-bis al decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988. Va precisato che l'allegato 1 della direttiva era già stato recepito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 1989 innanzi esaminato: quindi, anche in ritardo, il Governo ha tentato di modificare, due anni dopo, l'impostazione ampia del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

Per la disciplina delle categorie di impianti compresi nel nuovo allegato IV-bis al decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, sono attribuite alle regioni importanti competenze che innovano quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988. Oltre a partecipare alla elaborazione con lo Stato delle misure di lotta all'inquinamento atmosferico, in quanto le regioni sono componenti della Commissione permanente per la qualità dell'aria, di cui al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, introdotto con l'articolo 2 della proposta di legge, le regioni si pongono come centro autonomo di formulazione dei contenuti delle misure in caso di inerzia dei Ministeri. Le regioni, cioè, hanno un potere di intervenire in via suppletiva, in assenza dei decreti interministeriali di fissazione delle linee guida di contenimento delle emissioni, dei valori limite delle emissioni, dei metodi di campionamento e di analisi, dei criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e per l'adeguamento degli impianti esistenti.

Questa norma di affidamento del potere di supplenza ha il principale scopo di dare continuità all'attività di regolamentazione delle emissioni provenienti soprattutto dai nuovi impianti e dalle modifiche sostanziali degli impianti esistenti. Si pone così rimedio al « vuoto normativo » che si ha attualmente a seguito della non emanazione di decreti interministeriali recanti le linee guida per i nuovi impianti. Si tratta di una norma che ha formato oggetto di intenso dibattito nel corso del confronto che si è svolto tra le delegazioni delle rappresentanze industriali e regionali.



Va fatto presente che le determinazioni regionali come quelle statali devono essere adottate tenendo conto delle disposizioni comunitarie esistenti e sentendo le rappresentanze delle categorie produttive. In breve: le regioni faranno tutto quello che la legge riserva allo Stato solo in via di supplenza. Le prime determinazioni regionali dovranno essere adottate soltanto dopo che sia trascorso un congruo tempo dalla data di costituzione della Commissione permanente per la tutela della qualità dell'aria, in modo da dare allo Stato la possibilità di preparare ed emanare i decreti interministeriali recanti le misure di lotta all'inquinamento atmosferico.

Analoga competenza viene riservata alla regione per le categorie di impianti non compresi nel nuovo allegato IV-bis al decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988: per queste tipologie di impianti, che sono a minore impatto, le regioni possono decidere di fissare o meno le procedure autorizzative e i limiti di accettabilità delle emissioni; norme invece obbligatorie per gli impianti inseriti nel citato allegato IV-bis. Viene fissato inoltre il principio giuridico secondo il quale valgono sempre i metodi di analisi e campionamento delle emissioni fissati dallo Stato rispetto a quelli regionali. La proposta di legge riserva specifiche competenze alle province per tener conto delle funzioni attribuite dalla legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali (articolo 14). Ad esse vengono attribuite determinate competenze:

la redazione dell'inventario provinciale delle emissioni; strumento indispensabile per la programmazione regionale di risanamento e miglioramento della qualità dell'aria;

la disciplina ed il controllo su delega regionale di alcune tipologie di impianti a minore impatto;

il controllo delle emissioni provenienti dagli impianti che utilizzano i rifiuti come combustibili.

Si è scelto di non estendere, almeno per ora, il quadro delle competenze delle

province in tema di inquinamento atmosferico per due ordini di motivi: in primo luogo, perché le regioni hanno mostrato di possedere in questo settore qualificate competenze di carattere anche tecnico che discendono da un'attività pluriennale effettuata con grande attenzione pur in presenza di una scarsità di strutture; in secondo luogo, perché le province saranno chiamate a svolgere compiti sempre più ampi nel settore dei rifiuti che si aggiungono a quelli fissati dai recenti decreti legislativi di recepimento delle direttive in tema di disciplina degli scarichi nelle acque superficiali e sotterranee.

Si è pertanto preferito seguire una strada più pragmatica, limitando le competenze alle province nel settore dell'inquinamento atmosferico, per non incorrere nell'errore di sovraccaricare di compiti un'unica autorità locale con il rischio, molto probabile, data la scarsità di strutture, di paralizzarne l'attività.

L'articolo 5 della proposta di legge apporta modifiche alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 riguardanti la richiesta di autorizzazione per la costruzione di un nuovo impianto che può dar luogo ad emissioni in atmosfera. Si precisa che per gli impianti che non fanno parte del citato allegato IV-bis si applicano le specifiche disposizioni che saranno dettate in attuazione della lettera g-bis) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, che si prevede di inserire con l'articolo 3 della proposta di legge in esame, dalle regioni e dalle province e che possono anche non prevedere la richiesta di autorizzazione.

L'articolo 6 della proposta di legge disciplina in modo più organico le norme sul rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di nuovi impianti compresi nelle categorie di cui al citato allegato IV-bis. Si stabiliscono alcune novità rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 che hanno lo scopo di eliminare gli attuali blocchi in ordine alle autorizzazioni, dipendenti essenzialmente dal silenzio della pubblica amministrazione.

Anzitutto viene detto che se il sindaco del comune ove è localizzato l'impianto non risponde entro i termini assegnati, il parere si intende concesso favorevolmente. Si prevede altresì, come ultima *ratio*, il ricorso allo strumento della « certificazione giurata » qualora siano decorsi i termini assegnati alle regioni e al Ministero dell'ambiente, che continua a svolgere una funzione di seconda istanza per il rilascio delle autorizzazioni. Non si vuole stravolgere l'impostazione delle leggi ambientali, ma soltanto dare « certezza » agli operatori, i quali hanno il « diritto » di poter svolgere la propria attività rispettando tutte le prescrizioni e gli adempimenti stabiliti per legge.

Non si può attendere all'infinito il rilascio delle autorizzazioni: ciò può comportare perdite di occasioni di investimento, fatto imperdonabile in un mercato integrato come quello europeo, oppure — ancor peggio — situazioni di illegittimità formale per poi arrivare, cosa molto usuale nel nostro ordinamento, a sanatorie di ciò che è stato costruito senza il possesso dell'autorizzazione.

La norma contiene comunque tre precise garanzie:

1) l'esistenza di limiti di accettabilità delle emissioni fissati dallo Stato o, in assenza, dalle regioni;

2) la presentazione di una certificazione giurata resa con la responsabilità prevista dall'articolo 481 del codice penale che prescrive le sanzioni penali per chi attesta falsamente in un certificato fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. La certificazione dovrà essere resa da soggetti aventi particolari requisiti proprio per dare maggiore garanzia di serietà;

3) la fissazione di sanzioni che vanno dalla diffida alla revoca dell'autorizzazione o alla chiusura dell'impianto qualora venga accertato che le emissioni dell'impianto superano i limiti consentiti.

Viene infine riconosciuto alla regione il potere di rilasciare l'autorizzazione defini-

tiva sulla base della documentazione presentata e della situazione dell'ambiente atmosferico. A questo riguardo, la regione può accertare il rispetto dei valori limite, richiedere un'eventuale ulteriore documentazione e stabilire prescrizioni integrative.

L'articolo 7 della proposta di legge detta norme in ordine agli adempimenti da osservare per la messa in esercizio dell'impianto compreso nelle categorie inserite nel citato allegato *IV-bis*.

L'articolo 8 della proposta di legge contiene norme che semplificano il processo di valutazione della documentazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione. Per gli impianti esistenti, viene infatti proposto, accettando le tesi regionali, di sopprimere la norma relativa alla presentazione del progetto di adeguamento delle emissioni; anche perché — come si dirà nell'articolo 9 — la proposta di legge proporrà, sempre in linea con le idee regionali, un sistema basato sul rilascio di autorizzazioni provvisorie alle emissioni a condizione che siano rispettati i valori di emissione indicati nella domanda.

L'altra modifica introdotta dall'articolo 8 precisa e conferma che le procedure di valutazione degli impianti esistenti non compresi nelle categorie del citato allegato *IV-bis* sono stabilite direttamente dalle regioni e potranno essere di facile ed immediata applicazione.

L'articolo 9 della proposta di legge innova nella sostanza la procedura per il rilascio delle autorizzazioni agli impianti esistenti prevista dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, lasciando direttamente alla regione la fissazione delle procedure autorizzative per gli impianti a minor impatto, cioè quelli non compresi nel citato allegato *IV-bis*.

Le principali innovazioni consistono:

nell'autorizzazione provvisoria *ope legis* a condizione di rispettare i valori di emissione riportati nella domanda e di non peggiorare anche temporaneamente le precedenti emissioni;

nell'obbligo di adeguare le emissioni autorizzate provvisoriamente ai valori limite che saranno successivamente fissati con i decreti interministeriali o, in assenza di questi, con provvedimenti regionali;

nel controllo delle emissioni effettuato direttamente dal titolare dell'impianto utilizzando metodi di analisi, campionamento e valutazione fissati dall'autorità centrale e periferica;

nella comunicazione alla regione dei risultati delle analisi accompagnata da una certificazione giurata che descriva le tecnologie adottate e attesti l'osservanza dei limiti;

nel rilascio dell'autorizzazione definitiva sulla base della documentazione presentata dall'impresa e della situazione dell'ambiente atmosferico;

nel mantenere ferma la facoltà della regione di:

- a) accertare il rispetto dei valori limite;
- b) richiedere eventuale, ulteriore documentazione;
- c) stabilire prescrizioni integrative.

La proposta di legge con le norme dell'articolo 9, propone, in linea con gli orientamenti espressi dalle regioni, un radicale snellimento dell'*iter* dell'istruttoria, basato su due principi fondamentali: responsabilizzazione del titolare degli impianti che danno luogo ad emissioni in atmosfera ed attuazione da parte delle regioni di poteri di verifica « a tavolino » della documentazione presentata e di accertamento e di controllo « sul campo » delle emissioni.

Poiché la norma riguarda gli impianti esistenti, è verosimile che la sua entrata in vigore riesca a sbloccare in modo sostanziale l'attuale situazione amministra-

tiva caratterizzata da migliaia di pratiche ancora inevase che si è determinata a causa della complessità delle norme e delle procedure degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e della carente dotazione di strutture e di personale dei competenti uffici regionali.

L'articolo 10 della proposta di legge introduce un nuovo articolo (13-*bis*) nel decreto del Presidente della Repubblica n. 203, con lo scopo di regolarizzare la situazione degli « ex impianti nuovi », cioè degli impianti soggetti alla disciplina degli impianti nuovi subito dopo l'entrata in vigore nel 1988 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 e che al 1992 sono in funzione. Si tratta però di impianti che presentano la domanda di autorizzazione come impianti nuovi in attuazione degli articoli 6 (disciplina nuovi impianti) e 15 (modifiche sostanziali e trasferimento) del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988. A tutt'oggi la regione non si è espressa per i motivi, ormai diventati una specie di *refrain* musicale, di carenza di personale e di campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, molto vasto, inflazionando così l'attività autorizzativa regionale.

Accettando il suggerimento che le regioni hanno avanzato con la loro proposta di modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 inviata alla Presidenza della Commissione ambiente della Camera dei deputati nella X legislatura, si introduce una « sanatoria » basata sulle stesse condizioni giuridiche e modalità amministrative previste per la nuova formulazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203, riguardante gli impianti esistenti, proposta anch'essa dalle regioni. Si propone cioè:

- a) il rilascio dell'autorizzazione provvisoria *ope legis*, a condizione che si rispettino, fin dalla messa in esercizio dell'impianto, i valori di emissione indicati nella domanda di autorizzazione;

b) il rispetto dei valori limite fissati dallo Stato o, in sostituzione, dalle regioni;

c) le analisi effettuate dal titolare dell'impianto, inviando i risultati alle regioni;

d) la presentazione di una certificazione giurata che descriva le tecnologie adottate e che attesti l'osservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dallo Stato o dalle regioni;

e) il rilascio delle autorizzazioni definitive sulla base della certificazione presentata e della situazione dell'ambiente atmosferico;

f) la facoltà della regione di accertare il rispetto dei limiti e di stabilire le prescrizioni integrative.

Le norme della proposta di legge riguardanti il nuovo articolo 13 e l'articolo 13-bis costituiscono un « nucleo » giuridico che innova, riforma e rende molto « snelle » le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, ponendo finalmente rimedio ai guasti provocati dal Ministro dell'ambiente, in quanto proponente dello schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

L'articolo 11 della proposta di legge completa il quadro della revisione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, attinenti gli impianti esistenti.

Esso riapre i termini per la presentazione della domanda di autorizzazione per gli impianti non compresi nel citato allegato IV-bis, cioè per gli impianti a minore impatto: ciò per dare la possibilità di sanare qualche caso di non presentazione della domanda a causa della confusione normativa che si è venuta a determinare. L'articolo 11 è proposto dagli estensori della proposta di legge per avviare un dibattito e una riflessione parlamentare su questa esigenza, emersa dall'incontro « industria-regioni ».

L'articolo 12 della proposta di legge chiarisce meglio l'applicazione delle

norme relative alle modifiche sostanziali ed al trasferimenti, mentre l'articolo 13 della proposta di legge precisa il confine tra la normativa sulle emissioni e quella sui rifiuti in ordine all'utilizzo dei rifiuti come combustibili. Si ritiene più completo e rispondente alle esigenze di sistematica giuridica affidare la disciplina dei rifiuti utilizzati come combustibili alla legge di recepimento della direttiva 91/156/CEE, che include esplicitamente nel suo allegato II B tra le operazioni di recupero l'utilizzo come combustibile dei rifiuti.

L'articolo 14 della proposta di legge sostituisce l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 riguardante l'informazione al pubblico. È, questo, un articolo di estrema importanza anche perché intende regolare in modo più corretto e completo i rapporti tra l'autorità pubblica ed i cittadini in materia di accesso alle informazioni ambientali, le quali concernono in questo caso le informazioni sullo stato della qualità dell'aria e sulla normativa di lotta all'inquinamento atmosferico. Le norme che si introducono si ispirano ai contenuti della direttiva 90/313/CEE attinente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, non ancora recepita nell'ordinamento giuridico italiano.

Gli estensori della proposta di legge annettono particolare rilevanza a queste norme e si augurano che esse, se correttamente e prontamente attuate, possano contribuire a creare un clima di maggiore fiducia tra i cittadini, le autorità pubbliche e le imprese produttive, soprattutto per quanto riguarda la realizzazione e la gestione degli impianti di incenerimento dei rifiuti.

L'articolo 15 costituisce un'altra novità di particolare rilievo nella proposta di legge che non mira soltanto a riordinare e riformare il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 ma anche a fissare nuovi principi, come quelli relativi all'informazione al pubblico, alla certificazione ambientale ed a trovare nuove entrate per finanziare le attività amministrative e di controllo ambientale.

Non basta riformare le procedure per ridare slancio alla legge sull'inquinamento atmosferico, occorre anche colmare la lacuna di base costituita dalla carenza di personale e di strutture delle regioni e province.

I meccanismi di finanziamento vengono trovati all'interno della normativa settoriale in quanto si parte dalla convinzione che è impossibile soltanto pensare di avere fondi pubblici per la grave situazione di crisi del bilancio dello Stato.

Gli estensori della proposta di legge sono convinti che il pagamento di specifici contributi sia più credibile ed accettabile rispetto al meccanismo delle « tasse », o meglio « imposte ecologiche », che avendo finalità di carattere fiscale non risolvono i problemi ambientali ma diventano ulteriori cespiti per incrementare il carico fiscale delle imprese, con il rischio di mettere fuori gioco il nostro sistema produttivo.

I proventi derivanti dal pagamento del contributo per le spese di controllo infatti vengono contabilizzati nei bilanci regionali o provinciali con il vincolo di utilizzo esclusivo per il finanziamento delle attività relative al rilascio delle autorizzazioni ed al controllo.

La stima dei proventi appare al momento della redazione della presente relazione non facile a causa della mancanza di dati pubblici disponibili riguardanti le domande presentate che, secondo gli esperti, ammontano a diverse migliaia. Gli estensori auspicano che siano tenute apposite « audizioni » durante il dibattito parlamentare in modo da conoscere dalle regioni gli elementi indispensabili per effettuare una stima delle nuove entrate.

L'articolo 16 della proposta di legge introduce un nuovo articolo nel decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 (l'articolo 23-bis) che demanda ad un successivo decreto la fissazione dei requisiti tecnico-professionali dei soggetti certificatori, soggetti chiamati a giocare un ruolo importante nel corso dell'iter procedurale relativo al rilascio delle autorizzazioni.

Per avere una visione d'insieme delle modifiche al decreto del Presidente della

Repubblica n. 203 del 1988 che la proposta di legge intende apportare, si fornisce di seguito lo schema sintetico del Capo I del provvedimento in esame.

Articolo 1. Definizione di « impianto », « impianto esistente » e « modifica sostanziale ».

Articolo 2. Competenze dello Stato. Istituzione della Commissione permanente per la tutela della qualità dell'aria e ridefinizione dei contenuti dei decreti interministeriali recanti le misure di lotta all'inquinamento atmosferico. Viene abolito il concetto di valori limite « minimi » e « massimi » e si introduce il valore « unico » di accettabilità delle emissioni.

Articolo 3. Competenze delle regioni. Si raggruppano gli impianti che danno luogo ad emissioni in due elenchi: il primo (allegato 1) riproduce quello relativo agli impianti comunitari e comprende gli impianti a rilevante impatto; il secondo riguarda tutti gli altri impianti che hanno un normale o scarso impatto (impianti non comunitari). Gli impianti non comunitari vengono regolamentati direttamente dalle regioni sul piano amministrativo. Alle regioni viene riconosciuto il potere « vicario », cioè, di provvedere alla fissazione delle misure tecniche di lotta all'inquinamento in caso di non regolamentazione da parte dello Stato.

Articolo 4. Competenze delle province. Viene ritagliato uno spazio per le province per dare attuazione all'articolo 4 della legge 142 del 1990 recante ordinamento delle autonomie locali.

Articoli 5 e 6. Autorizzazioni per nuovi impianti.

Articolo 7. Norme sull'esercizio degli impianti.

Articoli 8 e 9. Autorizzazioni per impianti esistenti.

Articolo 10. Autorizzazione per gli ex impianti nuovi.

Articolo 11. Proroga e fissazione di termini per alcuni impianti.

Articolo 12. Modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti.

Articolo 13. Disciplina dei rifiuti utilizzati come combustibile.

Articolo 14. Informazione al pubblico.

Articolo 15. Contributo per il controllo.

Articolo 16. Certificazioni ambientali.

Si fa presente che le modifiche riportate nei 16 articoli che compongono il Capo I della presente proposta di legge non riguardano gli impianti energetici, cioè le centrali termoelettriche e raffinerie di oli minerali, che sono regolamentati dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

Gli estensori della proposta di legge hanno ritenuto di dare precedenza alle modifiche riguardanti le attività delle regioni, pur consapevoli del fatto che talune modifiche proposte possono essere applicate anche agli impianti energetici. Si dovrà valutare in sede di dibattito parlamentare se gli impianti energetici debbano continuare ad essere regolamentati direttamente dallo Stato e se agli stessi non debbano applicarsi le nuove norme introdotte dalla proposta di legge sull'informazione al pubblico e sul pagamento del contributo per il controllo.

La presente proposta di legge intende introdurre modifiche per il rilancio della legislazione della tutela dell'aria dall'inquinamento, che, in quanto inapplicata, ha diminuito la credibilità dello Stato in ordine ad una ferma volontà di lotta all'inquinamento.

Gli estensori della proposta di legge auspicano, pertanto, che l'esame del presente provvedimento possa avvenire in tempi rapidi e che sia possibile procedere in sede legislativa da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Le presenti modifiche alla normativa sull'inquinamento atmosferico assieme alle nuove disposizioni in materia di rifiuti che sono state già presentate alla Camera costituiscono norme necessarie per togliere molti dei « granelli di sabbia » che hanno bloccato l'ingranaggio

normativo di tutela ambientale. Le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi rilevanti, già presentate alla Camera, rientrano anch'esse in questa logica. Tutte queste modifiche pongono rimedio ai guasti compiuti dalla passata gestione legislativa del Ministero dell'ambiente e gettano le basi per la futura politica ambientale, una politica di maggior respiro che, prendendo gli spunti dalla Comunità europea, dovrà arrivare ad introdurre « l'audit ambientale » e « l'approccio integrato per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento »: le cosiddette nuove frontiere di legislazione ambientale.

Capo II — *Norme per il controllo delle emissioni provenienti degli impianti di incenerimento dei rifiuti.*

Esso comprende due sezioni: la prima disciplina l'incenerimento dei rifiuti urbani, la seconda l'incenerimento dei rifiuti pericolosi. Le norme del capo II derivano da direttive e proposte di direttive comunitarie. La sezione I, sull'incenerimento dei rifiuti urbani, recepisce le disposizioni delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE, concernenti la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti e da quelli esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani. Entrambe le direttive sono scadute: dovevano essere recepite entro il 1° dicembre 1990. Mentre i contenuti della direttiva CEE riguardante gli impianti esistenti si possono ritenere recepiti dalla normativa specifica fissata con il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, e con la delibera del comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, del 20 novembre 1985, quelli invece per i nuovi impianti vanno recepiti integralmente con l'allegato 1 alla presente proposta di legge.

Si è consapevoli del fatto che il Parlamento non deve occuparsi di regolamenti o norme tecniche: in questo caso si è costretti ad affrontare tale problematica

poiché il Governo è tuttora latitante su questo argomento. Si vuole quindi richiamare l'attenzione della Commissione ambiente della Camera sull'intera problematica dell'incenerimento dei rifiuti urbani in relazione all'importanza che detto argomento riveste oggi soprattutto nelle aree urbane dove è più difficile, come già detto, disporre di aree per le discariche.

La strada della proposta di legge, contrariamente a quella del recepimento tramite legge comunitaria, pone però il Parlamento in condizione di esercitare pienamente la propria funzione legislativa e di valutare attentamente l'impatto del provvedimento.

È chiaro che le modifiche o le integrazioni alle norme, sia pure tecniche, che emanerà il Parlamento dovranno essere apportate con strumenti amministrativi che saranno adottati secondo criteri e principi fissati dallo stesso Parlamento. Cioè si ritiene più utile conferire al Governo il potere di introdurre modifiche conformi a quanto previsto a livello comunitario e non il potere di legiferare escludendo il Parlamento.

Circa poi il contenuto tecnico dell'allegato 2, si auspica che la Commissione assegnataria della presente proposta di legge possa tenere audizioni con i costruttori di impianti di incenerimento e con i loro utilizzatori, prevalentemente aziende municipalizzate, per avere maggiori elementi in ordine alla portata e all'impatto degli stessi nella realtà italiana della struttura della gestione dei rifiuti urbani. Fin da ora si è ritenuta più vicina alle esigenze ambientali l'idea di togliere dalla tabella dell'allegato 2 sui valori limite la colonna relativa agli inceneritori di potenzialità inferiore ad una tonnellata/ora; poiché alcune norme italiane in vigore riguardanti gli inceneritori di rifiuti urbani esistenti risultano più restrittive di quelle comunitarie per i nuovi impianti, si è ritenuto necessario adottare la nota formula di salvaguardia delle norme esistenti qualora più restrittive, anche per non aumentare il carico inquinante degli inceneritori.

Quanto alla definizione di « rifiuti urbani », va sottolineato che essa è diversa

da quella prevista dalla vigente legislazione italiana (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915) ed ovviamente vale soltanto ai fini dell'incenerimento.

Tuttavia va detto che la Comunità economica europea, guardando anche alla proposta di direttiva sulle discariche dei rifiuti urbani, è orientata a considerare il « rifiuto urbano » come una categoria che comprende i rifiuti domestici, cioè quelli delle abitazioni, e i rifiuti commerciali o delle imprese o altri rifiuti che sono assimilabili ai rifiuti domestici in considerazione della loro natura e composizione.

È un argomento, questo, che dovrà trovare sviluppo e trattazione nella legislazione *in fieri* sui rifiuti.

La sezione II completa il quadro di questa proposta di legge, e pone le regole da rispettare per l'incenerimento dei rifiuti pericolosi. Per questo settore non si hanno direttive comunitarie già approvate. Gli estensori della proposta di legge hanno voluto, innovando la « prassi » consolidata nel nostro Paese di arrivare sempre fuori tempo massimo nel recepimento delle norme comunitarie, ispirarsi a proposte di direttive, ben consapevoli del rischio che queste norme possano essere modificate durante il loro *iter* di approvazione. Si è voluto giocare d'anticipo per dare al nostro Paese norme tecniche di valenza internazionale per l'incenerimento dei rifiuti pericolosi.

Anche in questo caso, la Commissione della Camera assegnataria della proposta in esame dovrà farsi carico di sentire anzitutto i costruttori italiani i quali, secondo informazioni acquisite nell'ambito dell'associazione di categoria che li rappresenta, hanno *know-how* e capacità gestionali ben qualificate e ben note anche a livello internazionale. Essi hanno dichiarato fin d'ora la propria disponibilità a fornire ogni elemento che si rendesse necessario allo scopo di mettere in grado la Commissione di effettuare le proprie valutazioni.

Sarà altresì necessario ascoltare gli utilizzatori di detti impianti in modo da capire il reale impatto che questi inceneri-

tori hanno o possono avere sul sistema italiano.

Onorevoli colleghi, come detto in precedenza, se si vuole vincere l'emergenza rifiuti si rende necessario e indispensabile ricorrere ad un programma di inceneritori in linea con quanto avviene negli altri paesi.

Con le norme sull'informazione al pubblico riportate in questa proposta di legge si ritiene che i cittadini abbiano tutte le garanzie per giudicare la bontà degli inceneritori, per accettarli benevolmente, nonostante il fastidio che essi potrebbero arrecare.

Si legge, tra l'altro, nella relazione alla proposta di direttiva comunitaria da cui ci si è mossi: « In molti Stati membri sta diminuendo la disponibilità di siti adeguati per lo smaltimento sicuro dei rifiuti ed occorre pertanto trovare con urgenza altre soluzioni. L'incenerimento, conforme ai severi requisiti di controllo delle emissioni, può ridurre fortemente il volume dei rifiuti pericolosi i quali rappresentano circa il 20 per cento del totale dei rifiuti prodotti in ogni Stato membro ».

Si passa ora all'esame degli articoli della sezione II.

L'articolo 21 dà la definizione di « rifiuto pericoloso » rinviano a quanto previsto dalla direttiva 91/689/CEE riguardante appunto la disciplina dei rifiuti pericolosi. Si stabilisce che fino alla emanazione del provvedimento nazionale di recepimento della direttiva 91/689/CEE sono equiparati ai rifiuti pericolosi i rifiuti tossici e nocivi ed i rifiuti urbani pericolosi definiti dalla deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, del 27 luglio 1984 (punti 1.2 e 1.3). L'articolo 21 dà altresì la definizione di « impianto di incenerimento » in termini di apparecchiatura tecnica specifica per l'incenerimento dei rifiuti pericolosi.

In merito alla definizione di « impianto di incenerimento » va osservato che la proposta di legge in esame si differenzia dalla proposta di direttiva comunitaria in quanto non prende in considerazione, come impianti di incenerimento, gli im-

pianti che bruciano, anche in combustione mista, i rifiuti come combustibili, i quali vanno regolamentati con il provvedimento nazionale di recepimento della direttiva quadro sui rifiuti (la 91/156/CEE) che, come già detto, include tale utilizzo tra le operazioni di recupero. Non si vuole, inoltre, almeno in questa fase di preparazione del futuro provvedimento sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi, appesantire e complicare la gestione di tale normativa da parte delle autorità locali.

Si dà infine la definizione di « gestore », che consiste in qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisce l'impianto di incenerimento. Si fa presente che il termine « gestione » definito dalla direttiva quadro sui rifiuti, la 91/156/CEE, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

L'articolo 22 disciplina le esclusioni dando così maggiori chiarimenti all'applicazione della normativa. Si è accantonato il problema della combustione dei rifiuti liquidi, compresi gli oli usati, per snellire il provvedimento ed anche perché questi aspetti sono già disciplinati.

L'articolo 23 regola le autorizzazioni precisando che agli inceneritori dei rifiuti pericolosi si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, con le modifiche proposte relative agli impianti indicati nel citato allegato IV-bis.

L'articolo 24 detta i tempi per l'adeguamento degli impianti di incenerimento esistenti.

L'articolo 25 prevede l'aggiornamento delle norme tecniche e l'articolo 26 regola le abrogazioni con la formula generale della incompatibilità.

Si fornisce agli onorevoli colleghi un quadro dell'attuale situazione giuridica negli altri Stati della Comunità europee per quanto riguarda gli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi, soprattutto con riferimento alle autorizzazioni e ai valori limite delle emissioni. Queste informazioni sono state ricavate dalla relazione di accompagnamento della proposta di direttiva CEE sugli inceneritori di rifiuti pericolosi.



ATTUALE SITUAZIONE GIURIDICA NEGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA GLI IMPIANTI DI INCENERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI, SOPRATTUTTO CON RIFERIMENTO ALLE AUTORIZZAZIONI E AI VALORI DELLE EMISSIONI (\*)

1. *Installazioni per le quali è necessaria un'autorizzazione negli Stati membri.*

Secondo l'articolo 3 della direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali, gli Stati membri devono garantire che le loro autorità competenti esigano un'autorizzazione per il funzionamento di impianti industriali, soprattutto quelli delle categorie elencate, tra i quali figurano gli impianti di incenerimento dei rifiuti.

Tutti gli Stati membri, ad eccezione della Grecia, hanno inserito nella loro legislazione un elenco particolareggiato delle installazioni o delle attività soggette ad una procedura di autorizzazione prima di poter entrare in funzione.

2. *Valori limite di emissione applicati negli Stati membri per gli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi.*

Da un'analisi dei valori limite delle emissioni indicati (o valori guida), nelle varie normative degli Stati membri, si può concludere brevemente quanto segue:

valori limite delle emissioni, giuridicamente vincolanti, per impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi sono previsti dalla normativa di quattro Stati membri: Francia, Germania, Paesi Bassi e Spagna;

nella normativa di Danimarca, Irlanda e Regno Unito figurano valori guida per le emissioni, più o meno completi;

negli altri Stati membri (Belgio, Italia, Lussemburgo e Portogallo) non sono

fissati valori limite o valori guida per le emissioni. Non sono disponibili informazioni sulla Grecia.

Le autorità competenti del Belgio e del Lussemburgo, nelle loro trattative con gli operatori, tengono però conto dei valori limite per le emissioni previsti dalla normativa olandese e tedesca.

In dettaglio, la situazione è la seguente:

*Belgio:* non sono precisati limiti per le emissioni, giuridicamente vincolanti, per gli impianti di rifiuti pericolosi. I limiti di emissione sono stabiliti per ciascun impianto nell'autorizzazione di funzionamento. Nel definire questi limiti, le autorità preposte all'autorizzazione tengono conto dei valori limite e valori guida applicati in altri Paesi, particolarmente la Repubblica federale di Germania e i Paesi Bassi. Da menzionare che, nell'« Arrêté Royal » dell'8 agosto 1975, per gli impianti di combustione industriale sono previsti per le emissioni valori limite giuridicamente vincolanti, i quali, in linea di massima, sono anche di applicazione per gli inceneritori di rifiuti. In pratica, questi valori sono così elevati che la loro incidenza sugli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi è minima.

*Danimarca:* non sono fissati limiti per le emissioni giuridicamente vincolanti. Negli « orientamenti per limitare l'inquinamento di impianti di incenerimento », pubblicati nel 1986 dall'Agenzia nazionale della protezione ambientale figurano però nuovi valori guida per l'inquinamento atmosferico. Tali valori guida non si riferiscono in modo specifico alla distruzione di rifiuti chimici, fanghi e rifiuti speciali provenienti da ospedali. Essi sono però completati da condizioni operative, specificate caso per caso, e da limiti di emissioni per gli inceneritori di rifiuti chimici, fanghi e rifiuti ospedalieri speciali. Nell'autorizzazione di funzionamento figurano inoltre condizioni supplementari particolari per gli inceneritori di questi rifiuti. L'agenzia nazionale della protezione ambientale e il Ministero dell'ambiente sono le autorità che rilasciano l'autorizzazione ed effettuano i controlli.

(\*) Rif.: *Technical Note on Best Available Technologies Not Entailing Excessive Cost for hazardous waste incineration*; Rapporto EUR 13007 EN, 1990.

*Germania:* le istruzioni tecniche sull'aria pulita prevedono limiti delle emissioni giuridicamente vincolanti alla sezione 3.3.8.1.1. (servizi di incenerimento) e anche nelle sezioni 2.3., 3.1.4., 3.1.6. e 3.1.7. (requisiti generali). I limiti si applicano a tutte le forme di rifiuti combustibili (rifiuti urbani, industriali e fanghi provenienti dal trattamento di acque di scarico). *Stricto sensu*, queste istruzioni rappresentano soltanto un regolamento amministrativo e hanno valore vincolante unicamente per le autorità amministrative. Indirettamente, però, esse hanno un certo effetto sugli operatori di impianti nonché sulla procedura di approvazione (\*).

*Italia:* secondo la legislazione vigente tutti gli impianti industriali devono essere dotati di installazioni e dispositivi per ridurre gli inquinamenti atmosferici ai livelli più bassi, tecnicamente fattibili, cioè adottare i « migliori mezzi tecnici » disponibili. La normativa italiana non prevede, per le emissioni di inceneritori di rifiuti pericolosi, specifici limiti, ma limiti generali per tutti i tipi di inceneritori. Il decreto del 20 novembre 1985 prevede però l'uso di una camera di combustione secondaria. Il documento di approvazione rilasciato dalle autorità locali può contenere limiti di emissioni più particolareggiati che devono essere rispettati dal singolo impianto.

*Francia:* nella *circulaire* e nella *instruction technique* del 21 marzo 1983, figurano degli orientamenti per varare decreti di prefettura contenenti valori limite, giuridicamente vincolanti, per ogni impianto industriale di incenerimento dei rifiuti. I decreti della prefettura possono essere più severi, in relazione alle condizioni, al tipo specifico di rifiuti e alle migliori tecnologie disponibili. Per gli im-

(\*) Le istruzioni tecniche sull'aria pulita (TA Luft) concernenti l'incenerimento dei rifiuti sono state sostituite dalla legge del 23 novembre 1990 (« 17. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz ») la quale fissa valori limite per le emissioni più severi.

pianti di raccolta o combustione di PCB e PCT è inoltre necessaria un'approvazione specifica, rilasciata mediante decreto ministeriale. Nel caso dell'incenerimento, è richiesto un minimo di efficienza distruttiva.

*Grecia:* non sono state comunicate alla Commissione informazioni sui limiti delle emissioni per inceneritori di rifiuti pericolosi.

*Irlanda:* non sono previsti valori limite a livello nazionale, giuridicamente vincolanti, per i settori in causa ma, a livello locale, le autorità competenti per le autorizzazioni applicano valori limite. Lo *Air Pollution Act* del 1987 stabilisce l'applicazione del *best practicable means* (migliori mezzi pratici). Le autorità locali devono familiarizzarsi con diversi parametri: stato dell'arte delle conoscenze tecniche, prestazioni ottenute con varie tecnologie di controllo delle emissioni, processi, metodi operativi e altre alternative sviluppati per vari impianti in modo da poter abbina- re al rilascio di autorizzazioni limiti per le emissioni, effettivi e realistici. Sono in preparazione delle direttive in cui si specificano i *best practicable means* in relazione a determinate categorie di impianti industriali, per facilitare l'applicazione della normativa sulle autorizzazioni (tenendo conto di quanto avviene in Germania, T. A. Luft e di altre norme internazionali).

*Lussemburgo:* per le emissioni di inceneritori di rifiuti pericolosi non sono stati fissati limiti giuridicamente vincolanti. I valori delle istruzioni tecniche tedesche sono applicati ufficialmente come valori guida.

*Paesi Bassi:* Il Governo ha recentemente (21 agosto 1989) stabilito limiti di emissione per l'incenerimento di tutti i tipi di rifiuti. Prima di tale data, tutti gli impianti industriali che provocavano l'inquinamento atmosferico dovevano ottenere un'autorizzazione (i grossi impianti nell'ambito della legge sull'inquinamento at-

mosferico e i più piccoli, nell'ambito della legge sugli effetti nocivi). Tali autorizzazioni fissavano, per i singoli impianti, i limiti di emissione consentiti.

*Portogallo:* per le emissioni di impianti di rifiuti pericolosi non sono fissati limiti giuridicamente vincolanti. I limiti sono definiti per ciascun singolo impianto nel corso della procedura di autorizzazione. Nel definire tali limiti, le autorità responsabili tengono conto dei valori limite e valori guida applicati in altri Paesi. È attualmente all'esame la nuova legge concernente la protezione della qualità atmosferica che stabilirà valori limite giuridicamente vincolanti per diversi processi industriali nonché valori limite di emissione, di applicazione generale.

*Spagna:* la legislazione, particolarmente il decreto 833, punto 3, prevede valori di emissione e procedure giuridiche per l'incenerimento dei rifiuti solidi ma non per l'incenerimento specifico di rifiuti pericolosi. Attualmente il Governo spagnolo sta preparando un manuale per stabilire i valori per gli inquinanti atmosferici prodotti dall'incenerimento di rifiuti pericolosi.

*Regno Unito:* per le emissioni di inceneritori di rifiuti pericolosi, non sono stati fissati valori limite giuridicamente vincolati. Sono però operativi i limiti stabiliti dall'ispettorato nazionale preposto all'inquinamento e pubblicati nelle *Notes on best practicable means*. Essi sono chia-

mati « limiti di emissione probabili » perché si parte dall'ipotesi che, se l'industria supera tali limiti, essi non rispettano i requisiti dei migliori mezzi fattibili. L'intenzione non è di permettere all'industria un inquinamento al di sopra di questi limiti: gli industriali hanno per legge il dovere di fare quanto fattibile per evitare le emissioni e garantire che quelle inevitabili siano ridotte al di sotto di questi limiti. I valori indicati nelle *Notes on best practicable means* possono pertanto essere considerati come valori guida, con il carattere pratico di valori limite massimi di emissioni. Il dovere di applicare i migliori mezzi pratici implica anche il controllo delle emissioni non misurabili per le quali non è possibile stabilire dei limiti (emissioni disperse o incontrollate).

Nell'ambito di questo dovere, l'industria è anche tenuta a fornire apparecchiature e sistemi per prevenire le emissioni nonché a garantire uno svolgimento corretto ed efficace, controllo compreso, di tutte le operazioni che possono implicare sostanze nocive o aggressive. L'ispettorato dell'inquinamento sta curando la versione aggiornata delle *Notes on best practicable means* per l'incenerimento dei rifiuti chimici nella quale figureranno « limiti presunti per le emissioni ».

*Conclusione:* si sottolinea anche per le norme sulla regolamentazione degli inceneritori dei rifiuti l'esigenza che siano discusse ed approvate rapidamente per far fronte all'emergenza rifiuti e nello stesso tempo allineare la nostra normativa a quella comunitaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO I.

MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 MAGGIO 1988, N. 203

## ART. 1.

(Definizioni).

1. Al comma 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

« c-bis) flussi di massa o altri parametri tecnici utili a definire il carattere sostanziale delle modifiche di cui al comma 10-bis) ».

2. All'ultimo capoverso del comma 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sono soppresse le parole: « minimi e massimi ».

3. Il comma 9 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è sostituito dal seguente:

« 9. *Impianto*: lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale. Uno stabilimento può essere costituito da più impianti; un singolo impianto all'interno di uno stabilimento è l'insieme delle linee produttive finalizzate ad una specifica produzione. Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione derivanti da una o più apparecchiature o emissioni funzionali al ciclo produttivo ».

4. Il comma 10 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è sostituito dal seguente:

« 10. *Impianto esistente*: un impianto che alla data del 1° luglio 1988 era in funzione ovvero un impianto che, pur non essendo ancora funzionante, era stato costruito in tutte le sue parti, ovvero un impianto per il quale era già stata rilasciata autorizzazione ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 615, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, o concessione o autorizzazione ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367 ».

5. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 10-bis. *Modifica sostanziale*: modifica strutturale al ciclo produttivo inerente il singolo impianto o variazioni delle materie prime utilizzate che comportino variazioni qualitative ovvero aumento quantitativo significativo delle emissioni inquinanti prodotte o autorizzate. L'aumento quantitativo significativo è stabilito dalla Commissione permanente per la tutela della qualità dell'aria di cui al comma 1-bis dell'articolo 3 ».

## ART. 2.

(*Competenze dello Stato*).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è istituita una Commissione permanente per la tutela della qualità dell'aria, composta da:

a) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzione di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero della sanità;

c) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) sei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

1-ter. Nel decreto di nomina di cui al comma 1-bis sono previsti anche i membri supplenti.

1-quater. La Commissione opera tramite gruppi permanenti di lavoro ai quali partecipano anche esperti delle categorie produttive, compresa l'Unione delle imprese di difesa dell'ambiente ».

2. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è sostituito dal seguente:

« 2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, su parere obbligatorio o su proposta della Commissione di cui al comma 1-bis, sono fissati e, successivamente, aggiornati:

a) le linee guida per il contenimento delle emissioni nonché i valori limite di emissione;

b) i metodo di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili;

c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;

d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti alla normativa di cui alle lettere precedenti, fermi restando, fino alla loro scadenza, i criteri temporali stabiliti con il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990;

e) le categorie di impianti non assoggettate a procedure autorizzatorie ».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è inserito il seguente:

« 2-bis. La predisposizione dei decreti di cui al comma 2 avviene tenendo anche conto delle disposizioni comunitarie esistenti in materia ».

4. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è sostituito dal seguente:

« 3. Fino alle date indicate nei decreti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni degli allegati I, II, III e IV al presente decreto, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1983. Fino alle date indicate nei decreti di cui ai commi 2 e 2-bis si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990 ».

5. Il decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I decreti di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, devono essere emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Dopo l'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è aggiunto l'allegato IV-bis di cui all'allegato 1 alla presente legge.

#### ART. 3.

(*Competenza delle regioni*).

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24

maggio 1988, n. 203, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) le determinazioni, in assenza dei decreti di cui all'articolo 3, comma 2, di quanto contenuto nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del medesimo comma 2 dell'articolo 3 per le categorie di impianti comprese nell'allegato IV-*bis* al presente decreto, eccetto quelli indicati ai punti 1.2 e 1.4 del medesimo allegato che continuano ad essere regolamentari ai sensi dell'articolo 17. La predisposizione delle determinazioni regionali avviene tenuto conto anche delle disposizioni comunitarie esistenti in materia, sentite le rappresentanze regionali delle categorie produttive e gli esperti dell'Unione delle imprese di difesa dell'ambiente ».

2. Alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, la parola: « minimi » è soppressa.

3. Dopo la lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è aggiunta la seguente:

« *g-bis*) le determinazioni, in assenza dei decreti di cui all'articolo 3, comma 2, per le categorie di impianti non comprese nell'allegato IV-*bis* al presente decreto, di quanto contenuto nel medesimo comma 2 dell'articolo 3. In sostituzione dei valori limite di emissione, possono essere stabilite specifiche modalità e criteri di controllo delle emissioni. La predisposizione delle determinazioni regionali avviene tenuto conto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia, sentite le rappresentanze regionali delle categorie produttive e gli esperti dell'Unione delle imprese di difesa dell'ambiente ».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. I metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili di cui all'articolo 3, comma



2, lettera *b*), fissati con i decreti ministeriali ivi previsti, sostituiscono quelli stabiliti dalle regioni ai sensi delle lettere *d*) e *g-bis*) del comma 1 ».

5. In sede di prima applicazione, le determinazioni di cui alla lettera *d*) e *g-bis*) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, sono emanate dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 4.

*(Competenza delle province).*

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. In attuazione delle funzioni previste dall'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province sono preposte al rilevamento, alla disciplina e al controllo delle emissioni atmosferiche, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Alle province spetta:

*a*) la redazione e la tenuta dell'inventario provinciale delle emissioni atmosferiche, redatto sulla base dei criteri individuati dalle autorità statali competenti ed attuato secondo le indicazioni organizzative delle regioni;

*b*) la disciplina ed il controllo, secondo le specifiche indicazioni delle regioni, di alcune delle categorie di impianti non compresi nell'allegato *IV-bis* al presente decreto;

*c*) il controllo delle emissioni atmosferiche provenienti dagli impianti che utilizzano i rifiuti come combustibili, secondo le modalità e le procedure previste dalle disposizioni che regolamentano tale utilizzo. Per il suddetto controllo la provincia si avvale, mediante convenzione, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per

la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Restano ferme le competenze delle regioni sul controllo delle emissioni atmosferiche provenienti dagli impianti che utilizzano come combustibili i rifiuti ».

#### ART. 5.

*(Richiesta di autorizzazione  
per la costruzione di nuovi impianti).*

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. Per la costruzione di un nuovo impianto compreso nelle categorie di cui all'allegato IV-bis al presente decreto deve essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma, corredata del progetto nel quale sono comunque descritti il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento atmosferico, la qualità e la quantità delle emissioni, nonché il termine per la messa a regime dell'impianto. Copia della domanda deve essere contemporaneamente inviata al sindaco ed allegata alla eventuale domanda di concessione edilizia.

2. Per la costruzione di un nuovo impianto non compreso nelle categorie di cui all'allegato IV-bis al presente decreto devono essere rispettate le disposizioni stabilite dalla regione o dalla provincia ai sensi della lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo 4 ».

#### ART. 6.

*(Rilascio di autorizzazioni  
per la costruzione di nuovi impianti).*

L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Le autorizzazioni sono rilasciate per ogni singolo impianto, come definito nell'articolo 2, comma 9. Nel caso

di stabilimenti con più di un singolo impianto, i limiti di batteria dell'impianto sono indicati dall'azienda nella domanda di autorizzazione. La regione, in sede di rilascio dell'autorizzazione, può, motivandolo, modificare i limiti suddetti.

2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per gli impianti compresi nelle categorie di cui all'allegato IV-*bis* al presente decreto la regione o la provincia autonoma accerta:

a) che siano previste le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;

b) che l'impianto progettato non comporti emissioni superiori ai limiti consentiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, o dell'articolo 4, comma 1, lettera d).

3. La regione o la provincia autonoma si pronuncia sulla domanda, sentito il sindaco del comune ove è localizzato l'impianto, entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

4. Il sindaco è tenuto ad esprimere il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole.

5. L'autorizzazione stabilisce la quantità e la qualità delle emissioni, i metodi di analisi da utilizzare per il controllo, il termine per la messa a regime dell'impianto nonché la periodicità dei controlli che debbono essere effettuati a cura dell'impresa.

6. Copia dell'autorizzazione è trasmessa al sindaco del comune ove è localizzato l'impianto e all'autorità competente per il controllo.

7. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, l'interessato, entro i successivi trenta giorni, ha facoltà di richiedere l'autorizzazione al Ministro dell'ambiente, notificando tale istanza alla regione. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede entro i successivi trenta giorni.

8. Decorsi inutilmente i termini riservati alla regione o alla provincia autonoma o al Ministro dell'ambiente per il

rilascio dell'autorizzazione, le emissioni sono autorizzate in via provvisoria a condizione che il richiedente trasmetta alle suddette autorità una certificazione tecnica giurata, con le responsabilità previste dall'articolo 481 del codice penale, attestante l'osservanza dei valori limite consentiti ai sensi della lettera *b)* del comma 2.

9. Qualora le autorità competenti per il controllo accertino, dopo la messa a regime dell'impianto, che le emissioni superano i limiti consentiti, segnalano tale situazione alla regione o alla provincia autonoma che è tenuta a procedere ai sensi dell'articolo 10.

10. Entro i successivi sei mesi la regione o la provincia autonoma, sulla base della certificazione di cui al comma 7 e tenuto conto dello stato dell'ambiente atmosferico, provvede al rilascio dell'autorizzazione definitiva, ferma restando la facoltà della regione o della provincia autonoma di accertare il rispetto dei limiti e di stabilire prescrizioni integrative in particolare per le zone di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 4 ».

#### ART. 7.

##### *(Esercizio dell'impianto).*

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. L'impresa i cui impianti sono compresi nelle categorie di cui all'allegato IV-*bis* al presente decreto, almeno trenta giorni prima della messa in esercizio dell'impianto autorizzato, ne dà comunicazione all'autorità competente indicata nell'autorizzazione e al sindaco del comune o dei comuni interessati.

2. Entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto l'impresa effettua, dandone preventiva comunicazione all'autorità competente per il controllo, la verifica del rispetto dei valori limite delle emissioni degli impianti autorizzati, utilizzando i metodi di campionamento, analisi e valutazione dei dati indicati nell'autorizzazione e trasmettendone i risultati all'autorità indicata nell'autorizzazione ».

## ART. 8.

*(Richiesta di autorizzazione).*

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sono soppresse le parole: « nonché un progetto di adeguamento delle emissioni redatto sulla base dei parametri indicati nell'articolo 13, comma 1 ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Gli impianti esistenti non compresi nelle categorie di cui all'allegato IV-bis al presente decreto sono assoggettati alle disposizioni stabilite dalla regione o dalla provincia ai sensi della lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo 4 ».

## ART. 9.

*(Rilascio di autorizzazioni  
per impianti esistenti).*

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — 1. La prosecuzione dell'esercizio degli impianti indicati nella domanda presentata ai sensi dell'articolo 12 si intende autorizzata in via provvisoria nel rispetto dei valori di emissione riportati nella domanda medesima e fermo restando l'obbligo di evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni.

2. I titolari degli impianti esistenti compresi nelle categorie di cui all'allegato IV-bis al presente decreto devono adeguare le emissioni ai valori limite di cui ai decreti emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, entro i termini ivi indicati, ovvero ai valori limite fissati dalle regioni o dalle province autonome in attuazione della lettera d) del comma 1 dell'articolo 4.

3. Entro i sei mesi successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 2 del presente articolo, il titolare degli impianti

effettua i controlli delle emissioni utilizzando i metodi di campionamento, analisi e valutazione dei dati di cui all'articolo 3, comma 2, e comunica i risultati alla regione o provincia autonoma al fine di conseguire l'autorizzazione definitiva. La comunicazione deve essere accompagnata da una certificazione tecnica giurata, con le responsabilità previste dall'articolo 481 del codice penale, che descriva le tecnologie adottate e attesti l'osservanza dei limiti di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Entro i successivi sei mesi la regione o la provincia autonoma, sulla base della documentazione di cui al comma 3 e tenuto conto dello stato dell'ambiente atmosferico, provvede al rilascio dell'autorizzazione definitiva, ferma restando la facoltà della regione o della provincia autonoma di accertare il rispetto dei valori limite, di richiedere eventuale ulteriore documentazione e di stabilire prescrizioni integrative in particolare per le zone di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4.

5. I titolari degli impianti esistenti non compresi nelle categorie di cui all'allegato IV-bis al presente decreto devono rispettare le determinazioni e le procedure autorizzatorie stabilite dalla regione o dalla provincia, fermo restando l'obbligo di evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni ».

#### ART. 10.

*(Autorizzazioni di impianti nuovi).*

1. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. — 1. Gli impianti per i quali è stata presentata domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli 6 e 15 e sulla quale la regione o la provincia autonoma competente non si sia espressa entro il termine prescritto, sono provvisoria-

mente autorizzati alle emissioni in atmosfera a condizione che:

a) abbiano presentato domanda ritualmente documentata;

b) rispettino, fin dalla messa in esercizio dell'impianto, i valori di emissione indicati nella domanda di autorizzazione.

2. I titolari degli impianti di cui al comma 1 sono in ogni caso tenuti ad adeguare le emissioni ai valori fissati con i decreti di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero ai valori limite e alle determinazioni fissate dalle regioni, entro i termini ivi previsti in attuazione della lettera d) del comma 1 dell'articolo 4.

3. Entro sei mesi successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 2 del presente articolo, il titolare degli impianti effettua i controlli delle emissioni utilizzando i metodi di campionamento, analisi e valutazione dei dati di cui al citato articolo 3, comma 2, e comunica i risultati alla regione o alla provincia autonoma competente al fine di conseguire l'autorizzazione definitiva. La comunicazione deve essere accompagnata da una certificazione tecnica giurata, con le responsabilità previste dall'articolo 481 del codice penale, che descriva le tecnologie adottate e che attesti l'osservanza dei limiti di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Entro i successivi sei mesi la regione o la provincia autonoma, sulla base della certificazione di cui al comma 3 e tenuto conto dello stato dell'ambiente atmosferico, provvede al rilascio della autorizzazione definitiva, ferma restando la facoltà della regione o della provincia autonoma di accertare il rispetto dei limiti e di stabilire prescrizioni integrative, in particolare per le zone di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 ».

2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere presentata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 11.

*(Proroga e fissazioni di termini  
per alcuni impianti).*

1. Dopo l'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 13-*ter*. — 1. Le regioni assumono le determinazioni e individuano le procedure autorizzative di cui alla lettera *g-bis*) del comma 1 dell'articolo 4.

2. Fino alla emanazione dei provvedimenti regionali di cui al comma 1, per la costruzione, la modifica sostanziale e il trasferimento di impianti non compresi nelle categorie di cui all'allegato IV-*bis* al presente decreto, si applicano le procedure autorizzatorie previste per le categorie di impianti di cui al medesimo allegato IV-*bis*.

3. Il termine per la presentazione dell'eventuale domanda per la continuazione delle emissioni in atmosfera degli impianti esistenti non compresi nelle categorie di cui all'allegato IV-*bis* al presente decreto, è fissato dalla regione o dalla provincia autonoma contestualmente all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, fermo restando l'obbligo di adeguare le emissioni ai valori fissati con i decreti emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ovvero ai valori fissati dalle regioni, entro i termini ivi indicati ».

2. In assenza dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 13-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le domande di autorizzazione per la continuazione delle emissioni in atmosfera degli impianti esistenti non compresi nelle categorie di cui all'allegato IV-*bis* al medesimo decreto, introdotto dalla presente legge, devono essere comunque presentate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica



n. 203 del 1988, come modificato dall'articolo 8 della presente legge, e ad esse si applicano le procedure di cui all'articolo 13 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge.

ART. 12.

*(Modifiche sostanziali  
e trasferimenti di impianti).*

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — 1. Per gli impianti compresi nelle categorie di cui all'allegato IV-bis al presente decreto, sono sottoposte a preventiva autorizzazione:

a) la modifica sostanziale dell'impianto;

b) il trasferimento dell'impianto in un'altra località.

2. Per la richiesta e il rilascio di autorizzazioni di cui al comma 1 si applicano gli articoli 6 e 7; si applicano altresì gli articoli 8, 9, 10, 11 ».

ART. 13.

*(Disciplina dei rifiuti utilizzati  
come combustibile).*

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. La norma di cui al comma 1 non si applica ai rifiuti utilizzati come combustibile. Le caratteristiche dei rifiuti, le tipologie ed i requisiti degli impianti e le procedure riguardanti l'utilizzo dei rifiuti come combustibili, sono stabilite dalle disposizioni di attuazione della direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa ai rifiuti ».

## ART. 14.

*(Informazione al pubblico).*

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è sostituito dal seguente:

« ART. 18. — 1. I Ministeri, le regioni, le province e i comuni, in attuazione delle rispettive competenze del settore di tutela ambientale, sono tenuti ad assicurare, secondo i principi fissati a livello comunitario con la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, il libero accesso alle informazioni di cui dispongono sullo stato della qualità dell'aria e sulla normativa riguardante l'inquinamento atmosferico e di attuazione del presente decreto.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, definisce con proprio decreto:

a) le categorie di persone fisiche e giuridiche che possono richiedere le informazioni;

b) le modalità pratiche secondo le quali le informazioni sono rese effettivamente disponibili, prevedendo anche le modalità della pubblicazione periodica di relazioni descrittive;

c) i casi in cui la richiesta di informazione può essere respinta oppure l'informazione può essere concessa gratuitamente o a titolo oneroso entro determinati limiti di costo.

3. L'autorità pubblica risponde al richiedente entro due mesi, indicando dettagliate motivazioni in caso di rifiuto di fornire le informazioni richieste.

4. Chiunque ritenga che la sua richiesta di informazioni sia stata infondatamente respinta o ignorata, o reputerà inadeguata la risposta fornita, può chiedere un riesame della decisione o ricorrere agli organi giurisdizionali amministrativi ».

2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della

Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dalla direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente o delle norme nazionali di recepimento.

ART. 15.

*(Contributo per il controllo).*

1. Dopo l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è inserito il seguente:

« ART. 18-bis. — 1. I soggetti che presentano le domande di autorizzazione per i nuovi impianti o per le modifiche sostanziali o per il trasferimento di impianti esistenti in attuazione degli articoli 6 e 15 sono tenuti al pagamento alle regioni o alle province autonome di una somma a titolo di contributo per le spese di controllo.

2. I proventi dei contributi, da contabilizzarsi distintamente nei bilanci delle regioni o delle province autonome, debbono essere utilizzati unicamente per il finanziamento delle attività delle regioni o province autonome relative al rilascio delle autorizzazioni ed al controllo.

3. La somma è fissata tra un minimo di lire 200.000 ed un massimo di lire 50 milioni per gli anni 1993 e 1994 ed è stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto coi Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, su proposta della Commissione permanente per la tutela della qualità dell'aria, di cui all'articolo 3, comma 1-bis, sulla base anche dei punti di emissione.

4. Il pagamento è effettuato in sede di rilascio dell'autorizzazione definitiva.

5. L'omissione del pagamento del contributo comporta, oltre alla pena pecuniaria pari al triplo del contributo, la sospensione d'ufficio dell'autorizzazione provvisoria all'emissione.

6. Sono tenuti al pagamento del contributo per le spese di controllo, di cui al comma 1, secondo le modalità indicate nel presente articolo, anche i soggetti che hanno presentato domanda di autorizzazione per gli impianti regolamentati dagli articoli 13 e 13-bis. Le aliquote sono ridotte del 50 per cento rispetto a quelle indicate nel comma 3.

7. I soggetti indicati al comma 6 possono presentare, entro sessanta giorni dalla specifica richiesta della regione o della provincia autonoma, una dichiarazione di stima di quanto dovuto come contributo qualora non siano disponibili, o siano insufficienti, i dati della domanda di autorizzazione già presentata ai sensi degli articoli 13 e 13-bis.

8. Sono tenuti al pagamento del contributo per le spese di controllo secondo le modalità stabilite al presente articolo anche i soggetti che presentano la domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 13-ter ».

2. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 18-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 16.

*(Certificazioni ambientali).*

1. Dopo l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è inserito il seguente:

« ART. 23-bis. — 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanità, sono fissati i requisiti dei soggetti certificatori che rilasciano le certificazioni tecniche giurate sulla osservanza delle norme tecniche e dei valori limite riguardanti il contenimento delle emissioni in atmosfera di cui agli articoli 7, 13 e 13-bis ».

2. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1988, n. 203, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi sessanta giorni è fissato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, l'elenco dei soggetti certificatori.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 restano ferme le vigenti disposizioni in materia di rilascio di certificazioni tecniche.

## CAPO II.

### NORME PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI INCENERIMENTO DEI RIFIUTI

#### SEZIONE I.

##### INCENERIMENTO DI RIFIUTI URBANI.

#### ART. 17.

*(Attuazione delle direttive  
89/369/CEE e 89/429/CEE).*

1. Le norme della presente sezione attuano le direttive 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, e 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernenti la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti e da quelli esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani.

#### ART. 18.

*(Definizioni).*

1. Agli effetti della presente sezione si intende per:

a) rifiuti urbani: i rifiuti domestici e i rifiuti commerciali o delle imprese o altri

rifiuti per la loro natura o composizione assimilabili ai rifiuti domestici;

*b)* impianti di incenerimento dei rifiuti urbani: qualunque impianto tecnico destinato al trattamento dei rifiuti urbani mediante incenerimento, con o senza recupero del calore di combustione prodotto, esclusi gli impianti specialmente destinati, a terra e in mare, all'incenerimento dei fanghi residuati dai processi di depurazione dei rifiuti pericolosi come definiti dall'articolo 21, comma 1, lettera *a)*, dei rifiuti provenienti dalle attività mediche degli ospedali anche nel caso in cui detti impianti possano incenerire anche rifiuti urbani. La presente definizione copre il sito e l'insieme dell'impianto costituito dall'inceneritore e dai suoi sistemi di alimentazione di rifiuti, in combustibile e in aria, nonché le apparecchiature e i dispositivi per il controllo delle operazioni di incenerimento, la registrazione ed il controllo in continuo delle condizioni di incenerimento. Fino alla data di entrata in vigore delle norme nazionali di recepimento della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, le norme sull'incenerimento di rifiuti urbani si applicano anche all'incenerimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani;

*c)* capacità nominale dell'impianto di incenerimento: la somma delle capacità di incenerimento dei forni che compongono l'impianto, quali previste dal costruttore e confermate dall'operatore, tenendo conto in particolare del potere calorifico dei rifiuti, espresso in quantità di rifiuti che può essere incenerita in un'ora;

*d)* impianto esistente: impianti di incenerimento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in funzione ovvero quelli che, pur non essendo ancora funzionanti, sono stati costruiti in tutte le loro parti, nonché tutti gli impianti già autorizzati ai sensi della normativa riguardante i rifiuti o l'inquinamento atmosferico;

*e)* impianto nuovo: impianto diverso da quello definito alla lettera *d)* inclusi gli impianti per l'esecuzione dei quali

sia stata già rilasciata concessione edilizia ma che non siano ancora stati costruiti.

2. Per la definizione di « inquinamento atmosferico » e di « valore limite di emissione » si applicano le norme di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

#### ART. 19.

*(Nuovi inceneritori).*

1. Ai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, come modificato dalla presente legge, per i nuovi impianti compresi nelle categorie di cui all'allegato IV-bis al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, introdotto dalla presente legge, nonché le norme tecniche riportate nell'allegato 2 alla presente legge.

#### ART. 20.

*(Inceneritori esistenti).*

1. Per l'esercizio degli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, come modificato dalla presente legge, per gli impianti esistenti compresi nelle categorie di cui all'allegato IV-bis al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, introdotto dalla presente legge, nonché le norme tecniche riportate nel decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990, e nella delibera del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, del 20 novembre 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1986.

## SEZIONE II.

## INCENERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI.

## ART. 21.

*(Definizioni).*

1. Agli effetti della presente sezione si intende per:

a) rifiuto pericoloso: qualsiasi rifiuto che è definito pericoloso delle norme nazionali di recepimento della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991. Fino alla data di entrata in vigore delle norme nazionali, i rifiuti pericolosi corrispondono ai rifiuti tossici e nocivi ed ai rifiuti urbani pericolosi come definiti nei punti 1.2 e 1.3 della deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, del 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984;

b) impianti di incenerimento: qualsiasi impianto tecnico utilizzato per l'incenerimento di rifiuti pericolosi mediante ossidazione, nonché per il pretrattamento e la pirolisi o altri procedimenti di trattamento termico sempre che i relativi prodotti siano successivamente inceneriti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. La definizione include l'area complessiva e tutte le installazioni; in particolare: luoghi di ricezione e di immagazzinamento dei rifiuti, l'impianto di pretrattamento, l'inceneritore di rifiuti da esso prodotti, il combustibile e i sistemi di aerazione, gli impianti di trattamento dei gas nonché i dispositivi e i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento, di registrazione continua e di sorveglianza delle condizioni di incenerimento;

c) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisca l'impianto di incenerimento.



2. Per le definizioni di « inceneritori esistenti » e « nuovi inceneritori » si applicano le norme di cui all'articolo 18 della presente legge; per le definizioni di « inquinamento atmosferico » e di « valore limite di emissione » si applicano le norme di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

ART. 22.

*(Esclusioni).*

1. I rifiuti urbani regolamentati dalla sezione I del presente capo sono esclusi dall'applicazione della presente sezione.

ART. 23.

*(Autorizzazioni).*

1. Agli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, come modificato dalla presente legge, per gli impianti nuovi o esistenti compresi nelle categorie di cui all'allegato *IV-bis* allo stesso decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, introdotto dalla presente legge, nonché le norme tecniche riportate negli allegati 3, 4 e 5 alla presente legge.

2. Le regioni riesaminano l'autorizzazione di ciascun impianto di incenerimento di rifiuti pericolosi almeno ogni cinque anni, e provvedono a garantire che gli impianti siano aggiornati, qualora necessario, in conformità al progresso della tecnica di controllo. Per i nuovi impianti il primo riesame è effettuato entro cinque anni a decorrere dalla prima messa in funzione dell'impianto. Per gli impianti preesistenti, il primo riesame deve essere effettuato entro dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 24.

*(Adeguamento degli impianti di incenerimento esistenti).*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli impianti di incenerimento esistenti entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il gestore dell'impianto può tuttavia notificare all'autorità competente entro sei mesi a decorrere dalla data di cui al comma 1, che l'impianto esistente, prima di essere definitivamente chiuso, funzionerà per non più di 20.000 ore in un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di notifica del gestore. In tale ipotesi non si applica la disposizione di cui al comma 1.

## ART. 25.

*(Aggiornamento delle norme tecniche).*

1. Le norme tecniche di cui agli allegati 2, 3, 4 e 5 alla presente legge possono essere aggiornate o integrate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

## ART. 26.

*(Abrogazioni).*

1. Sono abrogate le norme vigenti in materia di tutela dell'aria dall'inquinamento e in materia di incenerimento dei rifiuti in quanto siano in contrasto con la presente legge.

ALLEGATO 1.  
(articolo 2)

ALLEGATO IV-BIS —

CATEGORIE DI IMPIANTI INDUSTRIALI (1)

1. INDUSTRIA ENERGETICA.

- 1.1. Cokerie.
- 1.2. Raffinerie di petrolio (esclusi gli impianti che fabbricano unicamente lubrificanti a base a petrolio greggio).
- 1.3. Impianti di gassificazione e di liquefazione del carbone.
- 1.4. Centrali termiche (escluse le centrali nucleari) ed altri impianti di combustione con un potere calorifico nominale di oltre 10 MW.

2. PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI METALLI.

- 2.1. Impianti di calcinazione e sinterizzazione con una capacità di oltre 1.000 tonnellate di minerali metallici all'anno.
- 2.2. Impianti integrati di produzione di ghisa e di acciaio greggio.
- 2.3. Fonderie di metalli ferrosi aventi impianti di fusione con una capacità complessiva di oltre 5 tonnellate.
- 2.4. Impianti di produzione e fusione di metalli non ferrosi, aventi impianti con una capacità complessiva di oltre 1 tonnellata per i minerali pesanti o di 0,5 tonnellate per i metalli leggeri.

3. INDUSTRIA DEI PRODOTTI MINERALI NON METALLICI.

- 3.1. Impianti di fabbricazione del cemento e forni rotativi per la produzione della calce.
- 3.2. Impianti di produzione e di trasformazione dell'amianto e di fabbricazione dei prodotti a base di amianto.
- 3.3. Impianti di fabbricazione di fibre di vetro (ordinario e speciale) con una capacità di oltre 5.000 tonnellate all'anno.

---

(1) I limiti previsti in questo allegato si riferiscono a capacità di produzione.

(Segue: ALLEGATO 1).

3.4. Impianti di fabbricazione di ceramica a grana grossa e segnatamente di mattoni refrattari, tubi di grès, mattoni per muri e pavimenti e tegole.

#### 4. INDUSTRIA CHIMICA.

4.1. Impianti chimici per la produzione di olefine, derivati di olefine, monomeri e polimeri.

4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di altri prodotti intermedi organici.

4.3. Impianti per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base.

#### 5. ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI.

5.1. Impianti di eliminazione di rifiuti tossici e pericolosi mediante incinerazione.

5.2. Impianti di trattamento di altri rifiuti solidi e liquidi mediante incinerazione.

#### 6. INDUSTRIE VARIE.

Impianti per la fabbricazione della pasta da carta con metodi chimici, con una capacità di 25.000 tonnellate o più all'anno.

## ALLEGATO 2.

(Articolo 19)

**NORME TECNICHE RELATIVE AI NUOVI IMPIANTI  
DI INCENERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI**

1. Ai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani si applicano i valori limite d'emissione sotto specificati, riferiti alle seguenti condizioni: temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, 11 per cento di ossigeno o 9 per cento di CO<sub>2</sub>, gas secco.

*Valori limite d'emissione espressi in mg/Nm<sup>3</sup>  
in funzione della capacità nominale  
dell'impianto di incenerimento*

Inquinamento	meno di 3 t/h	pari o superiore a 3 t/h
Polveri totali .....	100	30
Metalli pesanti:		
— Pb + Cr + Cu + Mn .....	5	5
— Ni + As .....	1	1
— Cd + Hg .....	0,2	0,2
Acido cloridrico (HCl) .....	100	50
Acido fluoridrico (HF) .....	4	2
Biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> ) .....	300	300

2. Lo Stato e le regioni, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, come modificato dalla presente legge, possono fissare limiti di emissione per gli inquinanti che non siano citati nel paragrafo 1 tenendo conto della composizione dei rifiuti da incenerire e delle caratteristiche dell'impianto di incenerimento. Per

(Segue: ALLEGATO 2).

la fissazione di tali valori limite di emissione, le autorità tengono conto dei potenziali effettivi nocivi dei suddetti inquinanti sulla salute umana e sull'ambiente nonché della migliore tecnologia disponibile che non comporti costi eccessivi. In particolare, le autorità competenti fissano valori limite d'emissione per le diossine e per i furani, in attesa dell'adozione di una direttiva comunitaria su questo aspetto specifico, sulla base del decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990, e successivi aggiornamenti ed integrazioni.

3. Tutti i nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani debbono essere concepiti, attrezzati e utilizzati in modo tale che i gas provenienti dalla combustione dei rifiuti, dopo l'ultima insufflazione d'aria di combustione, siano portati in modo controllato ed omogeneo, ed anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura minima di almeno 850 °C per un intervallo di tempo di almeno due secondi, in presenza di almeno il 6 per cento di ossigeno. Qualora i rifiuti urbani vengano classificati pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE e del relativo provvedimento di recepimento si applicano i limiti di temperatura di cui al successivo allegato 3.

4. Durante il funzionamento di qualsiasi nuovo impianto di incenerimento dei rifiuti urbani dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

a) la concentrazione di monossido di carbonio (CO) nel gas di combustione non dovrà essere superiore a 100 mg/Nm<sup>3</sup>.

b) la concentrazione di composti organici (espressi in carbonio totale) nel gas di combustione non dovrà essere superiore a 20 mg/Nm<sup>3</sup>.

I limiti di cui alle lettere a) e b) sono riferiti alle seguenti condizioni: temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, 11 per cento di ossigeno o 9 per cento di CO<sub>2</sub>, gas secco.

5. Potranno essere ammesse condizioni diverse da quelle stabilite dal paragrafo 3, se sono impiegate tecniche appropriate nei forni di incenerimento o nelle apparecchiature per il trattamento dei gas di combustione, purché le regioni si siano assicurate che, mediante l'impiego di tali tecniche, i livelli di emissione di policloro-dibenzodiossine (PCDD) e poli-cloro-dibenzo-furani (PCDF) siano equivalenti o inferiori a quelli ottenuti alle condizioni tecniche indicate nel paragrafo 3.

Le decisioni prese in applicazione del presente paragrafo e i risultati delle verifiche effettuate sono comunicati alla Commissione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, come modificato dell'articolo 2 della presente legge, dalle regioni.

6. Le temperature ed il tenore in ossigeno fissati nei paragrafi precedenti sono valori minimi da rispettare in permanenza durante il funzionamento dell'impianto.

7. La concentrazione di monossido di carbonio (CO) fissata al paragrafo 4, lettera a), rappresenta il valore limite per la media oraria per tutti gli impianti. Inoltre, le misurazioni vanno effettuate secondo il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990. Tali

(Segue: ALLEGATO 2).

medie vengono calcolate tenendo conto solo delle ore di funzionamento effettivo dell'impianto, comprese le fasi di avvio e di spegnimento dei forni.

8. Per quanto riguarda le altre sostanze per le quali è richiesta, ai sensi dei seguenti paragrafi, una vigilanza continua, si applicano le misurazioni ed i calcoli delle medie previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990.

Per il calcolo dei valori medi di cui sopra, si prendono in considerazione solo i periodi effettivi di esercizio dell'impianto, comprese le fasi di avvio e di spegnimento dei forni.

9. Nel caso in cui siano prescritte soltanto misurazioni discontinue, si considerano rispettati i valori limite di emissione quando i risultati di ogni serie di misurazione, definiti e determinati in conformità delle modalità stabilite dalle autorità competenti ai sensi dei paragrafi 12, 13 e 14, non superano il valore limite di emissione.

10. Nei nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani si procede alle seguenti misurazioni:

*a) concentrazione di talune sostanze nei gas di combustione:*

i) sono misurate e registrate in continuo le concentrazioni di polveri totali, di CO, di ossigeno e di HCl nel caso di impianti di capacità nominale superiore o pari a 1 t/h;

ii) sono misurate periodicamente:

le concentrazioni dei metalli pesanti menzionati al paragrafo 1, di HF e di SO<sub>2</sub> nel caso di impianti con capacità nominale pari o superiore a 1 t/h;

le concentrazioni di composti organici (esprese in carbonio totale) in generale;

*b) parametri di esercizio:*

i) sono misurati e registrati in continuo la temperatura dei gas nella zona in cui si realizzano le condizioni imposte dal paragrafo 3 ed il tenore di vapore acqueo dei gas di combustione. Viene effettuata la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo della analisi delle emissioni;

ii) deve formare oggetto di controlli adeguati almeno una volta, in occasione della prima messa in servizio di un impianto di incenerimento e nelle condizioni più sfavorevoli previste per il suo esercizio, il tempo di permanenza dei gas di combustione alla temperatura minima fissata al paragrafo 3.

11. I risultati delle misurazioni dei cui al paragrafo 10 sono riferiti alle seguenti condizioni:

temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, 11 per cento di ossigeno o 9 per cento di CO<sub>2</sub>, gas secco.

(Segue: ALLEGATO 2).

Qualora siano applicati i paragrafi 5, 6 e 7 essi possono tuttavia essere riferiti alle seguenti condizioni:

temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, 17 per cento di ossigeno, gas secco.

12. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati in modo adeguato ai fini del controllo da parte delle autorità competenti per l'osservanza delle condizioni imposte, secondo le modalità stabilite dalle suddette autorità.

13. Le procedure di prelievo e di misurazione utilizzate per soddisfare gli obblighi stabiliti dal paragrafo 10, nonché la collocazione dei punti di prelievo o di misurazione devono essere approvate preliminarmente dalle autorità competenti.

14. Per quanto riguarda le misurazioni periodiche, le autorità competenti stabiliscono dei programmi di misurazione adeguati, in modo da garantire risultati rappresentativi del livello normale di emissione delle sostanze considerate.

15. Tutti i nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani saranno muniti di bruciatori di riserva. Questi bruciatori devono entrare in funzione automaticamente non appena la temperatura del gas di combustione scende al di sotto di 850 °C. I bruciatori di riserva vengono inoltre utilizzati nelle fasi di avvio e di arresto dell'impianto per garantire in permanenza la temperatura minima di cui sopra durante tali operazioni fino a che vi siano rifiuti nella camera di combustione.

16. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite stabiliti sono superati si provvede ad informarne ai più presto la regione.

La regione provvede affinché l'impianto interessato non continui a funzionare mentre non è conforme alle norme di emissione e adotta le disposizioni necessarie perché sia modificato o non sia mantenuto in funzionamento.

17. Le regioni stabiliscono i periodi massimi ammessi di arresto, non evitabile sul piano tecnico, dei dispositivi di depurazione, durante i quali le concentrazioni negli scarichi atmosferici delle sostanze che i dispositivi devono ridurre superano i valori limite previsti. In caso di avaria l'operatore riduce o sospende il funzionamento appena possibile e finché non possa essere ripristinato il normale funzionamento. In nessun caso l'impianto può continuare a funzionare per più di otto ore consecutive; inoltre, la durata cumulativa del corso di un anno di funzionamento in tali condizioni deve essere inferiore a novantasei ore.

Il tenore di polveri degli scarichi nei periodi di cui sopra non deve superare in nessun caso i 600 mg/Nm<sup>3</sup> e tutte le altre condizioni, in particolare quelle relative alla combustione, devono essere rispettate.

18. In via eccezionale, le regioni possono derogare a talune disposizioni delle presenti norme nel caso di impianti specificatamente concepiti per bruciare combustibili derivati da rifiuti, cioè



(Segue: ALLEGATO 2).

combustibili prodotti a partire dalla parte combustibile dei rifiuti urbani mediante elaborati procedimenti meccanici concepiti per massimizzare il potenziale di riciclaggio di tali rifiuti, aventi un tenore di ceneri non superiore al 15 per cento prima di qualsiasi aggiunta di comburenti; questa deroga è ammessa se l'osservanza di tali disposizioni rischia di comportare costi eccessivi o se, date le caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, tali disposizioni non sono adeguate dal punto di vista tecnico, purché:

a) detti impianti non brucino rifiuti diversi da quelli precedentemente definiti (a parte i combustibili di riserva utilizzati per le operazioni di avvio);

b) vengano rispettate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, come modificato dalla presente legge.

19. Restano ferme, qualora più restrittive, le disposizioni riportate nella delibera del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, del 20 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 29 gennaio 1986, nonché del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990.

ALLEGATO 3.  
(articolo 23)NORME TECNICHE RELATIVE ALL'INCENERIMENTO  
DEI RIFIUTI PERICOLOSI

1. Il gestore dell'impianto di incenerimento prende tutte le misure relative alla consegna e alla ricezione, necessarie per prevenire o ridurre al minimo gli effetti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, e i rischi per la salute umana. Tali misure devono almeno soddisfare le prescrizioni di cui ai paragrafi successivi.

2. Prima di accettare i rifiuti nell'impianto di incenerimento, il gestore deve ricevere una descrizione dei rifiuti in cui siano specificati i seguenti elementi:

a) composizione chimica e fisica dei rifiuti e tutte le informazioni necessarie per valutare l'idoneità del processo previsto per l'incenerimento di tali rifiuti;

b) le caratteristiche pericolose dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati, le precauzioni da adottare nella gestione dei rifiuti.

3. Prima dell'ammissione dei rifiuti nell'impianto di incenerimento, viene applicata la seguente procedura di ricezione:

a) deve essere determinata la massa dei rifiuti;

b) devono essere controllati i documenti prescritti dalle norme sui rifiuti pericolosi e dai regolamenti sul trasporto di merci pericolose;

c) devono essere prelevati campioni rappresentativi, se necessario e per quanto possibile prima dello scarico, per verificarne la conformità alla descrizione di cui al paragrafo 2, e per permettere alle autorità competenti di determinare la natura dei rifiuti trattati. I campioni sono conservati per almeno dieci giorni dopo l'incenerimento.

4. Le attrezzature utilizzate per l'immagazzinamento intermedio e il pretrattamento dei rifiuti pericolosi per il successivo incenerimento devono essere progettate e gestite in modo da evitare o ridurre al minimo le emissioni di polvere, sostanze volatili e odori.

5. Gli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi sono gestiti in modo da ottenere un incenerimento completo. Ciò può implicare l'utilizzazione di adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti.

(Segue: ALLEGATO 3).

6. Tutti gli impianti di incenerimento devono essere dotati di bruciatori ausiliari. Questi bruciatori devono entrare in funzione automaticamente quando la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione d'aria, scende sotto la temperatura stabilita nei paragrafi 7 e 8. Essi devono essere in funzione anche durante le operazioni di avvio e di arresto dell'impianto, al fine di garantire che la temperatura minima summenzionata sia mantenuta in ogni momento durante queste operazioni e finché vi siano rifiuti nella camera di combustione.

Durante le operazioni di avvio o di arresto o quando la temperatura dei gas di combustione scende sotto le temperature stabilite ai paragrafi 7 e 8, i bruciatori ausiliari non devono essere alimentati con combustibili che possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, di gas liquefatto o di gas naturale.

L'impianto è obbligatoriamente dotato di un sistema automatico che impedisca l'alimentazione di rifiuti pericolosi nei seguenti casi:

a) all'avvio, finché sia stata raggiunta la temperatura minima prescritta per l'incenerimento;

b) ogni volta che la temperatura è inferiore alla temperatura minima prescritta per l'incenerimento;

c) ogni volta che le misurazioni continue previste al paragrafo 20, lettera a), indicano che uno qualsiasi dei valori limite di emissione è superato a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione.

7. Tutti gli impianti di incenerimento sono progettati, attrezzati e gestiti in modo che il gas prodotto dalla combustione di rifiuti pericolosi sia portato, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, in modo controllato e omogeneo e anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 950 °C, misurata alla parete interna della camera di combustione, per almeno 2 secondi in presenza di almeno il 6 per cento di ossigeno; se vengono incenerite sostanze organiche alogenate, la temperatura è portata ad almeno 1.200 °C.

Qualora la fornace sia alimentata soltanto con rifiuti pericolosi liquidi o con una miscela di sostanze gassose e solide polverizzate ottenute con pretrattamento termico di rifiuti pericolosi in carenza di ossigeno, e quando la componente gassosa produce più del 50 per cento del calore totale immesso, il tenore di ossigeno dopo l'ultima immissione di aria di combustione deve raggiungere almeno il 3 per cento.

8. Per determinati rifiuti pericolosi le regioni possono consentire l'applicazione di prescrizioni diverse da quelle di cui al punto 7 specificandole nell'autorizzazione per determinati rifiuti in quanto pericolosi, purché siano utilizzate tecniche adeguate nella fornace di incenerimento o nell'attrezzatura di trattamento dei gas di scarico. Tale consenso è subordinato alla condizione che siano osservati almeno i valori limite di emissione indicati al paragrafo 11, e che i

(Segue: ALLEGATO 3).

livelli di diossine e furani emessi siano inferiori o equivalenti a quelli ottenuti applicando le disposizioni del paragrafo 7 da comunicare alla Comunità europea.

9. Durante il funzionamento degli impianti di incenerimento non devono essere superati nei gas di combustione i seguenti valori limite per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO):

a) 50 mg/m<sup>3</sup> di gas di combustione determinati come valore medio giornaliero;

b) 150 mg/m<sup>3</sup> di gas di combustione in almeno il 95 per cento di tutte le misurazioni effettuate in un periodo qualsiasi di 24 ore per determinare i valori medi su 10 minuti.

10. Il deposito di cenere volatile è ridotto al minimo prima del dispositivo di arresto della polvere, mediante adeguata condotta dei gas esausti, come pure mediante frequente pulitura dei bollitori, delle superfici di riscaldamento, degli economizzatori e dei condotti di gas di combustione.

11. Gli impianti di incenerimento sono progettati, attrezzati e gestiti in modo che nei gas di scarico non siano superati almeno i seguenti valori limite per le emissioni:

a) Valori medi giornalieri:

(1) Polvere totale	5 mg/m <sup>3</sup>
(2) Sostanze organiche gassose e vaporose espresse come carbonio organico totale	5 mg/m <sup>3</sup>
(3) Cloruro di idrogeno (HCl)	5 mg/m <sup>3</sup>
(4) Fluoruro di idrogeno (HF)	1 mg/m <sup>3</sup>
(5) Biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )	25 mg/m <sup>3</sup>

b) Valori medi su trenta minuti:

(1) Polvere totale	10 mg/m <sup>3</sup>
(2) Sostanze organiche gassose e vaporose, espresse come carbonio organico totale	10 mg/m <sup>3</sup>
(3) Cloruro di idrogeno (HCl)	10 mg/m <sup>3</sup>
(4) Fluoruro di idrogeno (HF)	2 mg/m <sup>3</sup>
(5) Biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )	50 mg/m <sup>3</sup>

c) Tutti i valori medi durante il periodo di campionamento di 30 minuti come minimo e di 4 ore come massimo:

(1) Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)	
(2) Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl)	0,05 mg/m <sup>3</sup>

(Segue: ALLEGATO 3).

- (3) Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg) 0,05 mg/m<sup>3</sup>
- (4) Antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb)
- (5) Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As)
- (6) Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb)
- (7) Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr) 0,5 mg/m<sup>3</sup>
- (8) Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co)
- (9) Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu)
- (10) Manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn)
- (11) Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni)
- (12) Vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V)
- (13) Stagno e suoi composti, espressi come stagno (Sn)

Questi valori medi si applicano anche alle forme vaporose e gassose delle emissioni dei relativi metalli pesanti e dei loro composti.

12. L'emissione di diossine e furani è ridotta al minimo mediante le tecniche più avanzate.

A tal fine è compiuto ogni sforzo per garantire che tutti i valori medi misurati durante il periodo di campionamento di 6 ore come minimo e di 16 ore come massimo non superino il valore guida di 0,1 mg/m<sup>3</sup> ed il valore limite di 1 mg/m<sup>3</sup>. Il valore limite è modificato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alle decisioni adottate dalla CEE su questo argomento.

Questo valore guida è costituito dalla concentrazione delle singole diossine e dei singoli furani valutate in conformità dell'allegato 4.

13. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite e del valore guida sono normalizzati in base alle condizioni stabilite al paragrafo 21.

14. I rifiuti prodotti durante il funzionamento dell'impianto di incenerimento sono recuperati o smaltiti.

Tali rifiuti sono tenuti separati e, al fine di facilitarne ancora più il recupero o lo smaltimento, devono essere trattati con tecnologie adeguate.

15. Per il trasporto e l'immagazzinamento intermedio di residui secchi, per esempio la polvere dei filtri e dei bollitori e i residui secchi prodotti dal trattamento dei gas di scarico, sono utilizzati contenitori chiusi.

(Segue: ALLEGATO 3).

16. Il calore recuperato dai processi di incenerimento è sfruttato nella maggior misura possibile *in loco*, da parte di terzi o per la produzione di energia elettrica.

17. Al fine di tenere sotto osservazione i parametri, le condizioni e le concentrazioni di massa degli inquinanti relativi al processo di incenerimento, devono essere installati dispositivi di misurazione e utilizzate tecniche adeguate. Tali dispositivi e tecniche devono essere autorizzati dall'autorità competente.

18. L'autorizzazione è rilasciata soltanto se le tecniche di misurazione soddisfano le condizioni di cui all'allegato 5. Le autorità competenti omologano l'adeguata installazione e il funzionamento del dispositivo automatico di sorveglianza e prescrivono un collaudo annuo di controllo per tale dispositivo.

19. Le procedure di campionamento e di misurazione applicate per adempiere gli obblighi imposti per le misurazioni periodiche di ciascun inquinante atmosferico, e la localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione devono essere autorizzate dalla competente autorità.

Le prescrizioni per le misurazioni periodiche sono stabilite dall'autorità competente conformemente all'allegato 5.

20. Negli impianti di incenerimento sono eseguite le seguenti misurazioni, conformemente all'allegato 5:

a) misurazioni continue delle sostanze specificate al paragrafo 9 e al paragrafo 11, lettere a) e b);

b) misurazioni continue dei seguenti parametri di funzionamento:

1) temperatura come specificato ai paragrafi 7 e 8;

2) concentrazione dell'ossigeno, pressione, temperatura e tenore di vapore acqueo dei gas di scarico;

c) misurazioni periodiche, cioè mensili delle sostanze specificate ai paragrafi 11, lettera c), e 12;

d) il tempo di permanenza, la temperatura minima e il tenore di ossigeno dei gas di scarico, come specificato ai paragrafi 7 e 8, sono verificati, in modo adeguato, almeno una volta quando l'impianto di incenerimento viene messo in funzione per la prima volta e nelle condizioni di esercizio più sfavorevoli.

La misurazione continua di HF può essere omessa, se vengono utilizzate fasi di trattamento per HCl, che garantiscono che il valore limite di emissione di cui al paragrafo 11, lettera a), n. 5, e lettera b), n. 3, non venga superato. In questo caso le emissioni di HF sono soggette a misurazioni periodiche a norma del paragrafo 11, lettera c).

La misurazione continua del tenore di vapore acqueo non è necessaria, purché i gas di scarico siano essiccati prima dell'analisi delle emissioni.

Le misurazioni degli inquinanti elencati al paragrafo 11, possono non essere necessarie, purché l'autorizzazione permetta l'inceneri-

(Segue: ALLEGATO 3).

mento soltanto di quei rifiuti pericolosi che non possono causare valori medi di tali inquinanti superiori del 10 per cento ai valori limite stabiliti al paragrafo 11.

Le regioni prescrivono che vengano effettuate misurazioni continue delle sostanze specificate ai paragrafi 11, lettera *c*), e 12, conformemente all'allegato 5, appena siano disponibili nella Comunità europea adeguate tecniche di misurazione.

21. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite e dei valori guida sono normalizzati in base alle seguenti condizioni:

*a*) temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, 11 per cento di ossigeno, gas secco;

*b*) temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, 3 per cento di ossigeno, gas secco, in caso di incenerimento di olio usato come definito dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.

Se i rifiuti pericolosi sono bruciati in una atmosfera di ossigeno puro, i risultati delle misurazioni possono essere normalizzati con un tenore di ossigeno, stabilito dalle regioni, che rifletta le specifiche circostanze del singolo caso.

Se le emissioni di inquinanti sono ridotte mediante trattamento dei gas di scarico, la normalizzazione riguardo ai suindicati tenori di ossigeno deve essere applicata soltanto se il tenore di ossigeno misurato durante lo stesso periodo supera il tenore di ossigeno normalizzato.

22. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati in modo adeguato, per consentire alle regioni di verificare, in conformità delle procedure da esse stabilite, l'osservanza delle condizioni di funzionamento ammesse e dei valori limite e dei valori guida delle emissioni.

23. I valori limite delle emissioni sono rispettati se il 97 per cento dei valori medi in 30 minuti, rilevati durante l'anno e tutti i valori medi giornalieri di cui al paragrafo 9, lettera *a*), e al paragrafo 11, lettera *c*), non superano i valori limite per le emissioni, e se è rispettata la disposizione del paragrafo 9, lettera *b*) (media di 10 minuti).

24. I valori medi su 30 minuti e le medie su 10 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (ivi inclusi i periodi di avvio e di arresto, se sono inceneriti rifiuti pericolosi) in base ai valori misurati, previa sottrazione del valore rilevato nell'intervallo di affidamento specificato nell'allegato 5, paragrafo 4. I valori medi giornalieri sono determinati in base a questi valori medi convalidati.

I valori medi durante il periodo di campionamento e, in caso di misurazioni periodiche di HF, i valori medi di HF sono determinati secondo le prescrizioni di cui ai paragrafi precedenti.

25. Per le misurazioni periodiche, le autorità competenti adottano adeguati programmi di misurazione, al fine di garantire che i risultati siano rappresentativi del livello di emissione delle sostanze in que-

(Segue: ALLEGATO 3).

stione causata dall'incenerimento delle categorie e/o dei tipi generici di rifiuti, per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

I risultati ottenuti devono essere idonei per verificare se sono stati rispettati i valori limite.

26. Se le misurazioni validamente effettuate dimostrano che i valori limite sono stati superati, devono essere informate il più presto possibile le regioni. L'impianto in questione non deve continuare a funzionare, se non sono rispettati i valori *standard* di emissione.

27. Le regioni stabiliscono il periodo massimo durante il quale, a causa di arresti tecnicamente inevitabili, di cattivo funzionamento o guasti dei dispositivi di depurazione, le concentrazioni nei gas scaricati nell'atmosfera delle sostanze disciplinate possono superare i valori limite descritti. Per nessun motivo l'impianto può continuare a incenerire rifiuti pericolosi ininterrottamente in un tempo superiore a due ore; inoltre in un anno deve essere inferiore a 24 ore.

In caso di guasto, il gestore deve fermare le operazioni appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento.

28. Il Ministro dell'ambiente fornisce ogni anno alla Commissione delle Comunità europee le informazioni seguenti.

Per ogni nuovo impianto di incenerimento o modifica di rilievo, di recente autorizzazione:

- a) la data dell'autorizzazione;
- b) le più importanti misure/tecniche applicate per ridurre al minimo le emissioni;
- c) le condizioni di funzionamento prescritte;
- d) i limiti massimi di emissione prescritti.

Le informazioni devono anche comprendere, per ogni impianto di incenerimento, nuovo o radicalmente modificato:

- a) la data alla quale l'impianto è stato messo in funzione
- b) i dati sulle emissioni misurate in modo continuo per un periodo ininterrotto di 12 mesi nei primi due anni a decorrere dalla data di notifica della prima messa in funzione;
- c) i dati sulle emissioni misurate periodicamente nei primi due anni a decorrere dalla data di notifica della prima messa in funzione.



## ALLEGATO 4.

(articolo 23)

FATTORI DI EQUIVALENZA PER LE DIOSSINE  
E I DIBENZOFURANI

Per la determinazione del valore della somma stabilito al paragrafo 12 dell'allegato 3, le concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani, devono essere moltiplicate con i seguenti fattori di equivalenza, prima di eseguire la somma (applicando il concetto di equivalenti tossici).

Fattore tossico di equivalenza:

2,3,7,8 – Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1,2,3,7,8 – Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1,2,3,4,7,8 – Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,7,8,9 – Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8 – Esaclorodibenzodiossina (HCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8 – Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
– Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2,3,7,8 – Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2,3,4,7,8 – Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1,2,3,7,8 – Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,005
1,2,3,4,7,8 – Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1,2,3,7,8,9 – Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1,2,3,6,7,8 – Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2,3,4,6,7,8 – Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1,2,3,4,6,7,8 – Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1,2,3,4,7,8,9 – Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
– Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

## ALLEGATO 5.

(articolo 23)

## TECNICHE DI MISURAZIONE

1. Le misurazioni per la determinazione delle concentrazioni di agenti inquinanti atmosferici nelle tubature del gas devono essere eseguite in modo rappresentativo.

2. Il campionamento e l'analisi di tutti gli agenti inquinanti, ivi comprese le diossine e i furani, nonché la calibratura dei sistemi automatici di misurazione in base ai metodi di misurazione di riferimento devono essere eseguiti in conformità delle norme CEN.

In attesa dell'elaborazione di norme CEN, si applicano le norme nazionali.

3. La procedura per sorvegliare le diossine e i furani può essere autorizzata soltanto se il limite di rilevamento per il campionamento e l'analisi delle singole diossine e dei singoli furani è sufficientemente basso da permettere la determinazione di un risultato significativo in termini equivalenti di tossicità.

4. I valori degli intervalli di fiducia al 95 per cento determinati ai valori limite di emissione non devono superare le seguenti percentuali dei valori limite di emissione:

monossido di carbonio [allegato 3, paragrafo 9, lettera a)] .....	10 per cento
biossido di zolfo [allegato 3, paragrafo 11, lettera b) (5)] .....	10 per cento
polvere totale [allegato 3, paragrafo 11, lettera b) (1)] .....	20 per cento
carbonio organico totale [allegato 3, paragrafo 11, lettera b) (2)] .....	30 per cento
cloruro di idrogeno [allegato 3, paragrafo 11, lettera b) (3)] .....	30 per cento